SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 maggio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 133

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio consuntivo esercizio finanziario 2007.

08A03272

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n. **90.**

Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell'emergenza nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione Campania;

Considerata la gravità del contesto socio-economico-ambientale derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura igienico-sanitaria ed ambientale;

Considerate le ripercussioni in atto sull'ordine pubblico;

Tenuto conto della necessità e dell'assoluta urgenza di individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani prodotti nella regione Campania;

Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento, ovvero abbandonati sull'intero territorio campano, e della conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti nell'atmosfera;

Ravvisata l'ineludibile esigenza di disporre per legge l'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della conseguente necessità di procedere immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani;

Ritenuto altresì di inserire le misure emergenziali in un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;

Ritenuta la necessità di disporre in via legislativa interventi di bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonché interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso territorio;

Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalità organizzata nelle attività di gestione dei rifiuti nella regione Campania e considerata la necessità di fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attività di indagine in ordine ai reati commessi nell'ambito delle predette attività di gestione dei rifiuti;

Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione Campania;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del 18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei rifiuti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della giustizia, dell'interno, della difesa, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dell'economia e delle finanze;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 maggio 2008;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è attribuito il coordinamento della complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

2. In deroga all'articolo 1, commi 376 e 377, all'articolo 3, comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta irripetibilità e straordinarietà per far fronte alla gravissima situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania è preposto un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, può essere nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché alla materia di cui all'articolo 5-*bis,* comma 5, del decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell'ambito degli indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per l'anno 2008 ed euro 173.000 per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui all'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 dell'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n. 3653, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 2 febbraio 2008, il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla nomina di uno o più capi missione con compiti di amministrazione attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il profilo dell'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione delle strutture delle gestioni commissariali.

4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è disciplinato il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attività saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse giacenti sulle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al Sottosegretario di Stato.

Art. 2.

Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1. Ai fini della soluzione dell'emergenza rifiuti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della difesa del suolo, nonché igienico-sanitaria, e fatto salvo l'obbligo di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e dell'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti con la somma urgenza o con la specificità delle prestazioni occorrenti, all'attivazione dei siti da destinare a discarica, così come individuati nell'articolo 9.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, così come sostituito dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il Sottosegretario di Stato può altresì utilizzare le procedure di cui all'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative, per l'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarità della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato può disporre l'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto espletamento delle attività di propria competenza, riconoscendo al proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate a norma di legge, a valere sul fondo di cui all'articolo 17.

4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all'attività di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario, di salvaguardia e di tutela per assicurare l'assoluta protezione e l'efficace gestione.

5. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque si introduce abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero impedisce o rende più difficoltoso l'accesso autorizzato alle aree medesime è punito a norma dell'articolo 682 del codice penale.

6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorità competenti, d'intesa con il Sottosegretario di Stato.

7. Al fine di assicurare piena effettività agli interventi ed alle iniziative occorrenti per fronteggiare l'emergenza in atto nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è assistito dalla forza pubblica ed a tale fine le autorità di pubblica sicurezza e le altre autorità competenti garantiscono piena attuazione alle determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di Stato richiede altresì l'impiego delle Forze armate per l'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, nonché il concorso delle Forze armate stesse unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione dei suddetti cantieri e siti.

8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorità competenti, in termini di stretta funzionalità rispetto alle competenze di cui al presente articolo, l'adozione di ogni provvedimento necessario all'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

9. Fatta salva l'ipotesi di più grave reato, chiunque impedisce, ostacoli o rende più difficoltosa la complessiva azione di gestione dei rifiuti è punito a norma dell'articolo 340 del codice penale.

10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con la gestione dei rifiuti, è punito ai sensi dell'articolo 635, secondo comma, del codice penale.

11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attività di gestione dei rifiuti, può disporre, con proprio provvedimento, la precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati nell'attività di gestione medesima, ai sensi dell'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

12. Nel caso di indisponibilità, anche temporanea, del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il Sottosegretario di Stato è autorizzato al ricorso di interventi alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad altri soggetti idonei, a valere sulle risorse già destinate alla gestione dei rifiuti.

Art. 3.

Competenza dell'autorità giudiziaria nei procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'articolo 12 del codice di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera *a)*, dell'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.

2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'articolo 321, comma 3-*bis,* del codice di procedura penale.

3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il coinvolgimento della criminalità organizzata, si applicano le disposizioni dell'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale in materia di attività del Procuratore nazionale antimafia.

4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli può, per giustificati motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso Procuratore della Repubblica.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2.

6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del codice di procedura penale.

7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti dall'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

8. Per tutta la durata dell'emergenza, le aree destinate a discarica ed a siti di stoccaggio di cui all'articolo 9, nonché quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato, possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono gravi indizi di reato, sempreché il concreto pregiudizio alla salute e all'ambiente non sia altrimenti contenibile.

9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia al termine dello stato emergenziale in relazione al quale è emanato il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato emergenziale stesso.

Art. 4.

Tutela giurisdizionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente tutelati.

2. Le misure cautelari, adottate da una autorità giudiziaria diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dall'autorità giudiziaria competente ai sensi del presente articolo.

Art. 5.

Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, è autorizzato, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, è autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n. 3641, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 24 gennaio 2008, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008, circa la realizzazione dell'impianto di termodistruzione nel comune di Salerno, è altresì autorizzata la realizzazione del termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si fa fronte nel limite delle complessive risorse recate dall'articolo 17.

Art. 6.

Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, anche ai fini dell'eventuale acquisizione a titolo oneroso da parte della stessa società affidataria del servizio di gestione dei rifiuti, che tenga conto dell'effettiva funzionalità, della vetustà e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA), Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino - località Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonché del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione è effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di comprovata professionalità tecnica, nominati dal Presidente della Corte d'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

2. All'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in impianti per il compostaggio di qualità e per le attività connesse alla raccolta differenziata ed al recupero, nonché per la trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione, in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie, nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 7.

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'incremento dell'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che compongono la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è ridotto da sessanta a cinquanta, ivi inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla

nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale.

2. All'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei relativi oneri è assicurata mediante soppressione dei due posti di funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche, finanziarie e organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche relativamente all'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

3. Il Segretario generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è componente di diritto, a titolo gratuito, della Commissione di cui al comma 1.

Art. 8.

Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

1. Al fine di raggiungere un'adeguata capacità complessiva di smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il Sottosegretario di Stato è autorizzato alla realizzazione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente. Il sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa l'individuazione del sito da destinare alla realizzazione dell'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni edilizie ed urbanistiche vigenti.

2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è autorizzato nella regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al citato articolo 2, l'esercizio degli impianti in cui i rifiuti, aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento.

3. È prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonché il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Art. 9.

Discariche

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal presente decreto, nonché per assicurare lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, è autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica presso i seguenti comuni: Sant'Arcangelo Trimonte (BN) - località Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - località Postarza; Serre (SA) - località Macchia Soprana; nonché presso i seguenti comuni: Andretta (AV) - località Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - località Pozzelle e località Cava Vitiello; Napoli località Chiaiano (Cava del Poligono - Cupa del cane); Caserta - località Torrione (Cava Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - località Ferrandelle; Serre (SA) - località Valle della Masseria.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12; 19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i suddetti impianti è inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*; 19.02.05*, nonché 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui all'articolo 18.

3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.

4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione Campania è autorizzato anche il pretrattamento del percolato da realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.

5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonché alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all'apertura delle discariche ed all'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che è tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette

giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.

6. L'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, è abrogato.

7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di discarica, previa individuazione della specifica copertura finanziaria, con disposizione di legge.

8. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è così sostituito: «Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti.».

9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.

Art. 10.

Impianti di depurazione

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque reflue, siti nella regione Campania, le attività di trattamento e smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.

2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli scarichi di cui all'articolo 18, è autorizzata, per il periodo di tempo strettamente necessario, l'immissione nei corpi idrici ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione, nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato e composto da esperti individuati nell'ambito delle amministrazioni statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun compenso, avente il compito di valutare la presunta entità e durata degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.

Art. 11.

Raccolta differenziata

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l'obiettivo minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il 31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti n. 500 del 30 dicembre 2007, è imposta una maggiorazione sulla tariffa di smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25 per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell'importo stabilito per ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e smaltimento.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli obiettivi medesimi, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili delle stesse amministrazioni.

3. L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, è abrogato.

4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata, da pubblicare mediante modalità individuate dal Sottosegretario di Stato, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano le necessarie iniziative per disincentivare l'utilizzo dei beni «usa e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere pubblico e privato.

6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio domestico dei rifiuti organici, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili.

7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a cinquanta unità e dei mercati all'ingrosso e ortofrutticoli della regione Campania è fatto obbligo di provvedere alla raccolta differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della raccolta differenziata operata.

8. Nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall'articolo 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato.

9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all'attivazione della raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall'accordo quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla apposita contabilità. Tali corrispettivi sono destinati all'acquisto delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all'attivazione della raccolta differenziata.

10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, è tenuto a predisporre ed effettuare, entro trenta giorni dalla data

di entrata in vigore del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, a definire le modalità tecniche, finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l'uniformità di indirizzo e l'efficacia delle iniziative attuative della campagna di comunicazione di cui al presente comma.

11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a carico del bilancio del comune di Napoli.

12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di accordi, anche integrativi di quelli già sottoscritti direttamente dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati. Agli interventi di cui al presente comma, per l'importo di 47 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.

Art. 12.

Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e cottimisti

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie società affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i capi missione possono provvedere alle necessarie attività solutorie nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o cottimisti delle stesse società affidatarie, a scomputo delle situazioni creditorie vantate dalle società affidatarie medesime verso la gestione commissariale per l'importo massimo di quaranta milioni di euro.

2. Ai fini del pagamento diretto, le società originariamente affidatarie o eventuali società ad esse subentrate dovranno trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi missione contenenti la parte delle attività eseguite dai soggetti di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse del Fondo di cui all'articolo 17.

Art. 13.

Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative, anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare l'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti pubblici e privati, senza maggiori oneri.

2. Le attività di informazione della popolazione sono attuate in collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in accordo con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con soggetti privati.

3. Al fine di assicurare la più compiuta attuazione delle disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato.

4. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti.

5. A partire dall'anno scolastico 2008-2009 negli istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche iniziative nell'ambito delle discipline curricolari, anche mediante ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell'ambito delle risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 14.

Norma di interpretazione autentica

1. L'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché l'articolo 5-*bis* del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Art. 15.

Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione

1. Nei limiti delle risorse di cui all'articolo 17, destinate ad iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori compiti assegnati dal presente decreto, il

Sottosegretario di Stato ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in deroga alla normativa vigente a:

a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione delle situazioni di grave necessità in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2009;

b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private, stipulando all'uopo contratti di diritto privato della durata massima di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2009, non rinnovabili.

2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri è disciplinata l'organizzazione delle strutture di missione di cui all'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione delle attività di cui al presente decreto, ivi compreso quello appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo dei vigili del fuoco.

3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle finalità inerenti all'emergenza rifiuti nella regione Campania anche afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti già notificati.

Art. 16.

Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalità dell'Amministrazione

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della protezione civile dal presente decreto:

a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della protezione civile di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, è immesso, anche in soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva, nell'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;

b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla risoluzione delle problematiche di cui all'articolo 1, nonché con riferimento all'esigenza di disporre di idonee strutture di missione, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è sostituito dal seguente:

«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono ricoperti:

a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;

b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso il medesimo Dipartimento.».

2. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato:

a) ad avvalersi di una unità di personale dirigenziale appartenente a società a totale o prevalente capitale pubblico ovvero a società che svolgono istituzionalmente la gestione di servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia, di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;

b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 9-*ter* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno 5 anni di anzianità nell'incarico.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *a)*, valutati in euro 35.000 per l'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere dall'anno 2009, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla tabella *C* della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettere *a)* e *b)*, valutati in euro 0,375 milioni per l'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 17.

Copertura finanziaria investimenti

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad eccezione di quelle derivanti dall'articolo 16 è istituito il Fondo per l'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze, sulla apposita contabilità speciale di cui un importo pari al dieci per cento è destinato a spese di parte corrente finalizzate alla risoluzione dell'emergenza.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo di 450 milioni di euro, per l'anno 2008, al fine di compensare gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Deroghe

1. Per le finalità di cui al presente decreto, il Sottosegretario di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto dei principi fondamentali in materia di tutela della salute dell'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente disposizioni:

regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici» articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»; in particolare titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani» articoli 1, 7, 8, 12, 17;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto 1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;

legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248»;

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» articolo 56;

legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8, comma 1, secondo periodo;

legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l'edificabilità dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;

D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunità montane», articoli 69, 81, 82 e 101;

legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;

legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;

decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante «Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;

D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle direttive CEE concernenti norme in qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti industriali ai sensi dell'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183» articoli 6, 7, 8 e 17;

legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette» articoli 6, 11 e 13;

legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;

legge della regione Campania 1º marzo 1994, n. 11;

D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e per il riordino della relativa disciplina»;

legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;

D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell'Ente parco nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;

legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità» articolo 2, comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;

D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e 11;

D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;

D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e 12;

decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, recante «Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e 30;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» così come modificato e integrato dal decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», articolo 24;

decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell'allegato I;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135, 142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3, comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200, 202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257, 258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7, 29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1, articolo 3, comma 1-*ter*;

legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;

decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania», articolo 1, comma 3, articolo 3;

legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», articoli 18, 46, 225 e allegati;

le normative statali e regionali in materia di espropriazioni, salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;

leggi regionali strettamente collegate agli interventi da eseguire.

Art. 19.

Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRESTIGIACOMO, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

GELMINI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

08G0114

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 aprile 2008, n. **91.**

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottoufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695, recante: «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», e, in particolare l'articolo 5, il quale prevede che il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi, nonché quant'altro occorra per l'esecuzione della predetta legge sono stabiliti, per la Guardia di finanza, da un apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante: «Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni, recante: «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni, recante: «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Considerata la necessità di razionalizzare e snellire le procedure di redazione dei documenti caratteristici del personale del Corpo della Guardia di finanza, attraverso la rideterminazione dei relativi termini e delle autorità competenti alla revisione dei documenti caratteristici dei militari appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti; Acquisito il parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, espresso, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in data 10 gennaio 2008;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza dell'11 febbraio 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5 le parole: «120 giorni» e: «30 giorni» ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «*150 giorni*» e: «*40 giorni*»;

b) all'articolo 13 le parole: «30 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «*40 giorni*»;

c) all'articolo 17 è soppresso il secondo comma;

d) all'articolo 19 la lettera *b)* del terzo comma è sostituita dalla seguente:

«*b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorità competente alla compilazione è l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività.»;*

e) all'articolo 20 le parole: «120 giorni» e: «30 giorni» ovunque ricorrano, sono sostituite, rispettivamente dalle seguenti: «*150 giorni*» e: «*40 giorni*».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 aprile 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SCOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2008

Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 363

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente regolamento in materia di documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza, è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 21 giugno 1967, n. 153.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 5 novembre 1962, n. 1695 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1962, n. 329.

«Art. 5. — Il modello dei documenti caratteristici, gli elementi in base ai quali compilarli, i periodi di tempo e gli altri casi in cui vanno compilati, le autorità competenti alla compilazione e alla revisione degli stessi nonché quant'altro occorra per la esecuzione della presente legge, sono stabiliti da due distinti regolamenti, dei quali uno per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica e l'altro per la Guardia di finanza».

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, vedi nota al titolo.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza», è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 27 maggio 1995, n. 122.

— Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 59/L alla *Gazzetta Ufficiale* 26 marzo 2001, n. 71.

— Si riporta il testo dell'art. 154, comma 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali), pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174:

«4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri e ciascun Ministro consultano il Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal presente codice».

Nota all'art. 1:

— Il testo vigente degli articoli 5, 13, 17, 19 e 20 del citato decreto n. 429 del 1967, come modificati dal presente regolamento è il seguente:

«Art. 5. — Il periodo minimo per la compilazione della scheda valutativa è di *150 giorni*.

Per periodi inferiori a quello sopra detto e comunque non inferiori a *40 giorni*, è compilato il rapporto informativo.

Per periodi inferiori a *40 giorni* non si compilano documenti caratteristici, salvo quanto disposto dal quinto comma del precedente art. 3 e dal successivo art. 13, ma si redige una dichiarazione di mancata valutazione contenente le indicazioni del periodo di tempo e dell'incarico assolto.

I documenti caratteristici debbono essere compilati, sempreché siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

a) variazione del rapporto di dipendenza, fine del servizio, trasferimento o cambiamento di incarico o di destinazione del giudicando; trasferimento o cambio di incarico o cessazione dal servizio del compilatore;

b) inclusione nelle aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento;

c) al termine di un corso di istruzione o di eventuali periodi di esperimento;

d) sospensione precauzionale dall'impiego del giudicando;

e) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;

f) partecipazione a concorsi, ove espressamente richiesto dai relativi bandi.

Per l'ufficiale che eserciti comando valido ai fini dell'avanzamento, il trasferimento o la cessazione dal servizio del primo revisore danno luogo alla formazione della documentazione caratteristica quando quest'ultima autorità abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale per un periodo di almeno *150 giorni* senza averlo valutato.

Ogni documento caratteristico deve contenere precisa indicazione del periodo di tempo cui è riferito il giudizio.».

«Art. 13. — Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche in tempo di guerra, salvo quanto appresso stabilito:

il rapporto informativo è compilato anche per i servizi di durata inferiore a *40 giorni*;

la conservazione dei documenti caratteristici è disciplinata da disposizioni particolari emanate dal Comando Generale.».

«Art. 17. — I documenti caratteristici sono compilati dalla autorità dalla quale il sottufficiale dipende per il servizio e sono sottoposti alla revisione di non più di due autorità gerarchiche superiori nella

stessa linea di servizio. L'autorità competente alla compilazione è l'ufficiale, il funzionario civile o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività.

Non si fa luogo a revisione o a seconda revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore siano il comandante di corpo o, comunque, ufficiali che rivestano il grado di colonnello o generale, ovvero autorità civili che rivestano qualifica di direttore di divisione o qualifiche superiori.».

«Art. 19. — Per i militari di truppa sono compilati:

specchio valutativo, modello H;

rapporto informativo, modello I.

I modelli dello specchio valutativo e del rapporto informativo di cui al comma precedente sono conformi a quelli annessi al presente regolamento.

Lo specchio valutativo deve:

a) registrare i servizi prestati ed il giudizio dei superiori su tali servizi e sulle qualità del militare. Il giudizio si conclude con una delle qualifiche previste dall'art. 2 della legge 5 novembre 1962, n. 1695;

b) essere compilato dall'autorità da cui il militare dipende in linea diretta di servizio e revisionato da quella sovraordinata posta nella stessa linea di servizio. Autorità competente alla compilazione è l'ufficiale o il sottufficiale comandante del reparto o capo del servizio nell'ambito del quale il giudicando esplica la sua attività.

Non sono soggetti a revisione i documenti caratteristici compilati sul conto dei militari di truppa dagli ufficiali superiori.

Il rapporto informativo è formato per impieghi di servizio a carattere speciale od occasionale ed al termine di corsi di istruzione con le stesse modalità prescritte alla precedente lettera *b)*.

I documenti caratteristici dei militari di truppa sono redatti in duplice copia e custoditi in conformità di quanto prescritto dall'art. 16 per quelli dei sottufficiali.

La qualifica finale espressa nello specchio valutativo ed il giudizio finale espresso nel rapporto informativo sono comunicati all'interessato che deve firmare, per presa conoscenza, il documento che lo riguarda.».

«Art. 20. — Il periodo minimo per la compilazione dello specchio valutativo è di *150 giorni*.

Per i periodi inferiori a quello sopradetto e comunque non inferiori a *giorni 40* è compilato il rapporto informativo.

In tempo di guerra il rapporto informativo è compilato anche per i periodi di tempo inferiori a *40 giorni*.

I documenti caratteristici per i militari di truppa debbono essere compilati, sempre che siano trascorsi i periodi di tempo stabiliti ai commi primo e secondo, al sorgere di una delle seguenti circostanze:

a) cambio di compilatore o cambio di destinazione;

b) avanzamento;

c) nomina a sottufficiale;

d) fine servizio;

e) termine della ferma o della rafferma per coloro che chiedono la rafferma o l'ammissione in servizio continuativo;

f) sospensione precauzionale dal servizio del giudicando;

g) compimento del periodo massimo di dodici mesi di servizio non documentato;

h) collocamento in congedo.

Valgono, per quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 18 del presente regolamento».

08G0113

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 2008.

Concessione della Bandiera di Istituto militare alla Scuola militare di aerocooperazione di Guidonia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 12 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13 e, in particolare, l'art. 1, lettera *dd)*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1947, n. 1152, concernente l'adozione di una bandiera per l'Esercito, per l'Aeronautica e per i reparti a terra della Marina militare;

Viste le disposizioni sul servizio territoriale e di presidio approvate dal Ministro della difesa in data 19 maggio 1973;

Vista la legge 5 febbraio 1988, n. 22, recante disposizioni generali sull'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121, concernente il regolamento recante la disciplina dell'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea;

Ritenuta l'opportunità di dotare la Scuola militare di aerocooperazione di Guidonia (Roma) di una propria Bandiera di Istituto;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

1. È concessa la Bandiera di Istituto militare alla Scuola militare di aerocooperazione di Guidonia (Roma).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 aprile 2008

NAPOLITANO

PARISI, *Ministro della difesa*

08A03402

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2008.

Scioglimento del consiglio comunale di Gattico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 sono stati eletti il consiglio comunale di Gattico (Novara) ed il sindaco nella persona del sig. Filiberto Farioli;

Considerato che, in data 30 marzo 2008, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gattico (Novara) è sciolto.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2008

NAPOLITANO

AMATO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gattico (Novara) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Filiberto Farioli.

Il citato amministratore, in data 30 marzo 2008, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gattico (Novara).

Roma, 29 aprile 2008

Il Ministro dell'interno: AMATO

08A03561

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 maggio 2008.

Conferimento dell'incarico per le politiche europee al Ministro senza portafoglio on. dott. Andrea RONCHI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, concernente la nomina dei Ministri senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 recante conferimento di incarichi ai Ministri senza portafoglio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 9 maggio 2008, le parole: «all'on. dott. Andrea RONCHI le politiche comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «all'on. dott. Andrea RONCHI le politiche europee».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Napoli, 21 maggio 2008

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 52.

08A03639

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 30 aprile 2008.

Modifica al decreto 23 gennaio 2007, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Aye Sandrine, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Visto il proprio decreto 23 gennaio 2007 con il quale si riconosceva alla sig.ra Aye Sandrine il titolo di formazione professionale di guide interprète régional acquisito in Francia ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica subordinatamente al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale (esame orale) da svolgere presso la provincia di Roma;

Vista l'istanza dell'interessata rivolta a modificare la misura compensativa in un tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2008, favorevoli alla modifica della misura compensativa in un tirocinio di adattamento di mesi 10 (dieci);

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Il decreto 23 gennaio 2007 è modificato come segue: è riconosciuto alla sig.ra Aye Sandrine l'accesso ed esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia subordinatamente al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di mesi 10 (dieci) da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, il tirocinio può essere ripetuto; qualora il tirocinio abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà all'interessata un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: inglese, francese e italiano.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Aye Sandrine, cittadina francese, nata a Cannes il 26 febbraio 1966 e residente a Roma, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio di Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere una «professionista» già qualificata nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue francese, inglese e italiano, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti ed opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e Provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei principali servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dieci mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la Provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

08A03317

DECRETO 30 aprile 2008.

Modifica al decreto 23 febbraio 2005, relativo al riconoscimento, alla sig.ra Paola Piscitelli, di titolo di formazione professionale estero, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 1, comma 19-*bis* del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, così come modificato dall'art. 15, comma 5 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286 che ha attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di turismo e che, per l'esercizio di tali funzioni, ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2006, regolarmente registrato dagli Organi di controllo, con il quale è stato conferito all'ing. Angelo Balducci l'incarico di Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il proprio decreto 23 febbraio 2005 con il quale si riconosceva alla sig.ra Paola Piscitelli il titolo di formazione professionale di guida turistica acquisito in Spagna ai fini dell'accesso ed esercizio in Roma e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese subordinatamente al superamento di una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale (esame orale) da svolgere presso la provincia di Roma;

Vista l'istanza dell'interessata rivolta a modificare la misura compensativa in un tirocinio di adattamento;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 5 febbraio 2008, favorevoli alla modifica della misura compensativa in un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici);

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione del tirocinio di adattamento sono di competenza della provincia di Roma che ha indicato i contenuti dello stesso;

Decreta:

Il decreto 23 febbraio 2005 è modificato come segue: è riconosciuto alla sig.ra Paola Piscitelli l'accesso ed esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale di Roma e provincia subordinatamente al superamento di un tirocinio di adattamento della durata di mesi 12 (dodici) da svolgersi sotto la responsabilità di un professionista abilitato secondo le condizioni individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, il tirocinio può essere ripetuto; qualora il tirocinio abbia avuto esito positivo, la provincia di Roma rilascerà all'interessata un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 2008

Il capo Dipartimento: BALDUCCI

ALLEGATO *A*

Il tirocinio di adattamento nell'attività di guida turistica è finalizzato all'acquisizione da parte della sig.ra Paola Piscitelli, cittadina italiana, nata a Roma il 24 novembre 1967 e residente a Tenerife, di seguito detta «tirocinante», della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la tirocinante risulta essere un «professionista» già qualificato nel Paese di provenienza» (art. 10, comma 1, del decreto legislativo n. 319/1994) e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue italiano, inglese, francese, spagnolo e portoghese, le materie oggetto del tirocinio di adattamento sono così individuate:

storia dell'arte e archeologia: carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia (età classica, medioevale, moderna e contemporanea). Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti ed opere d'arte. Con riferimento all'ambito di Roma e provincia: conoscenza particolareggiata dei complessi e delle aree archeologiche, dei monumenti, delle opere di interesse storico-artistico e archeologico, nonché di tutti i musei, delle raccolte e delle opere ivi esposte;

carattere e storia del territorio: caratteri naturali e storici del paesaggio laziale, rurale ed urbano. Principali risorse ambientali, economiche e produttive del territorio laziale con la rete regionale delle comunicazioni. Con riferimento all'ambito territoriale di Roma e provincia: conoscenza delle bellezze naturali dell'economia locale e delle attività produttive, nonché conoscenza dei principali avvenimenti storici, politici e sociali che hanno influito sull'assetto del territorio;

tradizioni e manifestazioni: principali usi e costumi, principali manifestazioni a carattere turistico. Con riferimento all'ambito Roma e provincia: conoscenza delle tradizioni gastronomiche, dell'artigianato, dei prodotti locali, delle istituzioni culturali e degli eventi culturali;

itinerari turistici: conoscenza dei principali itinerari turistici consigliabili, dei principali servizi pubblici e delle comunicazioni, con riferimento all'ambito territoriale prescelto;

nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione;

lingua italiana: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turi-

stica per l'ambito territoriale di Roma e provincia che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla provincia di Roma la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di dodici mesi trasmetterà alla provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dal tirocinante a conforto della valutazione finale sulla idoneità del medesimo allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito di Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto.

Qualora il tirocinio svolto sia stato effettuato con esito positivo, la provincia rilascerà al tirocinante un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo del tirocinio di adattamento il tirocinante è tenuto al rispetto delle norme regionali.

08A03318

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 31 marzo 2008.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva captano revocati ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 4, del decreto 26 aprile 2007.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di recepimento della direttiva della Commissione 2007/5/CE del 7 febbraio 2007, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva captano;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti captano dovevano presentare al Ministero della salute entro il 30 settembre 2007, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva captano non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° ottobre 2007;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 26 aprile 2007 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva captano revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto ministeriale 26 aprile 2007;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva captano la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° ottobre 2007, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 26 aprile 2007.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 30 settembre 2008, conformemente a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese intressate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 marzo 2008

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti captano le cui autorizzazioni sono revocate ai sensi del DM 26 aprile 2007

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	**008174**	CAPTAN-COL	03/03/1993	Arysta Lifescience S.A.S.
2.	**003586**	SORENE PB 83	04/04/1980	Basf Italia SpA
3.	**002080**	CAPTANE FLO	22/12/1975	Chemia SpA
4.	**003294**	CLORIMID 45	27/11/1979	Du Pont De Nemours Italiana Srl
5.	**000152**	AGROPTAN	02/12/1971	Industrias Quimicas Del Valles S.A.
6.	**012444**	CAPTAN 80 WG	09/12/2004	Industrias Quimicas Del Valles S.A.
7.	**003525**	CAPTAN 50 ISAGRO	15/03/1980	Isagro Italia Srl
8.	**006253**	CAPTAN LIQUIDO ISAGRO	15/02/1985	Isagro Italia Srl
9.	**009112**	ORTHOFOR WDG	29/01/1997	Isagro Italia Srl
10.	**007697**	ORTOFOR FLOW	02/02/1989	Isagro Italia Srl
11.	**003268**	MISAN 45	25/10/1979	Isagro SpA
12.	**003282**	CAPTOCIDE	10/10/1979	New Agri Srl
13.	**006093**	TETRACAP	24/10/1984	Prochimag Italia Srl
14.	**003314**	SARCAP	20/11/1979	Sariaf Gowan SpA
15.	**010726**	SARCAP 80 WDG	16/02/2001	Sariaf Gowan SpA
16.	**007713**	CAP 40 S.I.	27/04/1989	Siapa Srl
17.	**003276**	CAP 45	25/09/1979	Siapa Srl
18.	**008359**	CAP WDG	22/07/1993	Siapa Srl
19.	**003281**	CAPTANO CIBA	10/10/1979	Syngenta Crop Protection SpA
20.	**007755**	TOPAS C	27/04/1989	Syngenta Crop Protection SpA
21.	**010416**	TETRACAP DG	29/03/2000	Terranalisi Srl

08A03559

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Unicoop Orbetello - Società cooperativa in liquidazione», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Unicoop Orbetello - Società cooperativa in liquidazione», con sede in Ostia Lido (Roma) (codice fiscale 00081110538) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, ivi domiciliato in via G. B. Morgagni n. 6/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03403

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Spazio Verde Società cooperativa», in Grosseto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 13 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Spazio Verde Società cooperativa», con sede in Grosseto (codice fiscale 00846140531) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Claudio Cherubini, nato a Roma il 20 novembre 1962, con studio in Firenze, via di S. Vito n. 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03404

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Mimosa Soc. coop. a r.l.», in Miglianico, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del Commissario governativo 21 agosto 2007 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La Mimosa Soc. coop. a r.l.», in gestione commissariale, con sede in Miglianico (Chieti), (codice fiscale 01474400692) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Roberto Mantovano, nato a Napoli il 28 giugno 1964, con studio in Follonica (Grosseto), via Manzoni n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03405

DECRETO 7 aprile 2008.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Campania Società cooperativa in liquidazione», in Ostia Lido, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2007, n. 225, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 18 dicembre 2007 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Coop. Campania Società cooperativa in liquidazione», con sede in Ostia Lido (Roma) (codice fiscale 00797680634) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la rag. Daniela Del Pio, nata a Roma il 3 giugno 1958, ivi domiciliata in via dei Promontori n. 438, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 7 aprile 2008

Il Ministro: BERSANI

08A03406

MINISTERO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

DECRETO 12 febbraio 2008.

Modalità e termini per la presentazione delle domande di finanziamento a favore dell'internazionalizzazione delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'art. 4, comma 82, che incrementa di 10 milioni di euro il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, per agevolare i processi di internazionalizzazione ed i programmi di penetrazione commerciale promossi dalle imprese artigiane e dai consorzi all'esportazione a queste collegati;

Visto il decreto del Ministro del commercio internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 3 agosto 2007;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 2, del richiamato decreto, che prevede, nei sessanta giorni successivi alla sua pubblicazione, l'emanazione, a cura del Ministero del commercio internazionale, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del bando per la presentazione delle domande di finanziamento, contenente le modalità, i termini ed i massimali delle richieste, i parametri di valutazione, nonché ogni altro elemento operativo utile;

Sentite le regioni e le province autonome, ai sensi del richiamato art. 5, comma 2;

Tenuto conto che i 10 milioni di euro, attraverso un intervento straordinario, sono destinati a facilitare le imprese artigiane nel superamento delle difficoltà che incontrano nei mercati esteri;

Considerato necessario utilizzare i 10 milioni di euro predetti, impegnati con decreto del direttore generale del Ministero dell'economia e delle finanze n. 135581 del 14 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Fondi

1. A valere sullo stanziamento di 10 milioni di euro, che incrementa il fondo di cui all'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è cofinanziato, entro i massimali indicati nel successivo art. 3, il 50% dei costi dei progetti di promozione all'estero presentati da aggregazioni di imprese artigiane.

2. La predetta somma è suddivisa nel seguente modo:

a) € 9.500.000 alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano ripartiti (appendice 1) secondo i criteri di cui all'allegato A del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 marzo 2004, n. 68) da destinare ai progetti presentati da aggregazioni monoregionali di imprese artigiane;

b) € 500.000 al Ministero del commercio internazionale, da destinare al cofinanziamento dei progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

Art. 2.

Soggetti proponenti/beneficiari

1. Le domande possono essere presentate esclusivamente dai seguenti soggetti:

a) consorzi all'esportazione collegati ad imprese artigiane, per progetti che coinvolgono almeno tre imprese artigiane, la cui ragione sociale va espressamente indicata nella domanda;

b) raggruppamenti, anche costituiti *ad hoc,* di almeno 3 imprese artigiane.

Nel caso *b)* la domanda dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le aziende partecipanti ed indicare anche il soggetto capofila del progetto.

2. Le imprese interessate devono risultare operative da almeno un anno ed i raggruppamenti costituiti *ad hoc* dovranno procedere alla costituzione formale di una RTI entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

3. Ciascuna impresa potrà partecipare ad un solo progetto, pena l'esclusione di tutte le richieste in cui figura la medesima ragione sociale.

4. In caso di ammissione al finanziamento, i soggetti beneficiari s'impegnano a rispettare la regola del «de minimis», così come definita dalla Commissione europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L.379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore («de minimis»), di cui all'allegata «Appendice 2». Restano escluse le imprese con codice Ateco di cui all'allegata Appendice 3.

Art. 3.

Caratteristiche dei progetti ammessi al finanziamento

1. Sono ammissibili al finanziamento i progetti di promozione all'estero di prodotti o servizi di imprese artigiane presentati da aggregazioni di imprese artigiane.

2. L'ammontare massimo di ciascun finanziamento, fermo restando il limite del 50% del costo complessivo del progetto e fatti salvi i casi di disponibilità regionale o provinciale inferiore (appendice 1), è pari a € 80.000, elevabile a € 100.000 nel caso di domanda presentata da almeno 5 imprese.

3. Ciascun progetto può riguardare al massimo due Paesi della stessa area geoeconomica non appartenenti alla UE.

4. Ciascuna azienda partecipante ai progetti deve prendere parte a tutte le iniziative proposte.

5. I progetti devono illustrare in maniera chiara l'obiettivo promozionale che s'intende realizzare (es.: apertura di un nuovo mercato, azioni preliminari per investimenti produttivi, ricerca di partner commerciali, miglioramento di servizi logistici).

6. A titolo indicativo, sono elencate di seguito alcune tipologie d'attività di progetto:

a) campagne di promozione all'estero (partecipazione a fiere e mostre, attività collaterali alle presenze fieristiche, azioni di comunicazione sul mercato, seminari, incontri bilaterali tra operatori);

b) missioni commerciali settoriali;

c) azioni pubblicitarie e di relazioni pubbliche intese a diffondere la conoscenza dei prodotti e/o dei marchi;

d) conferenze di commercializzazione nel territorio in cui hanno sede i raggruppamenti/distretti/filiere beneficiari, destinate ad operatori esteri;

e) studi e consulenze finalizzati alla messa in rete delle imprese proponenti, per una loro migliore promozione nei mercati esteri;

f) studi di fattibilità per investimenti commerciali o produttivi all'estero in show room, centri servizi, centri di assistenza tecnica, franchising, joint ventures;

g) analisi per l'innovazione dei processi produttivi, distributivi e logistici, in funzione della domanda internazionale;

h) formazione delle imprese artigiane in materia di marketing internazionale.

7. Le spese ammissibili sono riportate nell'allegato A, parte integrante del presente bando, con l'avvertenza che saranno ammesse le spese effettuate a partire dal giorno successivo alla data di spedizione della domanda di finanziamento.

8. I progetti devono essere coerenti con le capacità organizzative dei soggetti proponenti.

9. I progetti devono essere completati entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento.

Art. 4.

Domande

1. Le domande devono essere spedite con raccomandata postale o per corriere entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*. Fa fede la data apposta sul timbro postale o, per l'inoltro via corriere, la data di consegna allo stesso.

2. Le domande, pena l'esclusione, devono essere redatte sull'allegato modulo (allegato B) e contenere tutta la documentazione in esso specificata.

3. Le domande vanno spedite agli Uffici riportati nell'allegato elenco (allegato C) della regione o della provincia autonoma in cui hanno sede legale i proponenti.

4. I progetti dei raggruppamenti composti da imprese che non hanno sede legale nella stessa regione o provincia autonoma vanno presentati al Ministero del commercio internazionale, Direzione generale per la promozione degli scambi, Divisione II, viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

Art. 5.

Priorità

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, del presente decreto il Ministero, le Regioni e le Province autonome valutano i progetti attenendosi ai criteri applicati da ciascun ente per analoghe iniziative nonché ai seguenti criteri di priorità, cumulabili tra loro:

a) coinvolgimento di un maggior numero di imprese;

b) iniziative specificamente destinate al miglioramento della distribuzione di prodotti italiani all'estero;

c) iniziative destinate alla promozione del marchio collettivo;

d) progetti che stabilizzano la presenza delle imprese sul mercato estero prescelto;

e) progetti rivolti a filiere di imprese artigiane;

f) tipologie innovative d'intervento;

g) progetti collegati ad iniziative già finanziate con altri fondi pubblici.

Art. 6.

Procedura di valutazione

1. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande il Ministero e le singole regioni e province autonome predispongono le proprie graduatorie dei progetti ammissibili a finanziamento.

2. Ognuno dei predetti enti definisce ed adotta gli atti amministrativi necessari ad individuare la propria unità di valutazione.

3. Il Comitato paritetico Ministero/regioni-province, di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 3 agosto 2007, citato in premessa, recepisce i risultati delle procedure di cui al precedente comma 1 e le riporta in una graduatoria finale nazionale, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sui siti web del Ministero e di ogni regione o provincia autonoma.

4. Gli uffici istruttori di riferimento informano gli interessati sull'esito delle richieste tramite comunicazione scritta.

Art. 7.

Fondi non assegnati

1. In caso di revoche o rinunce, le risorse verranno assegnate dalle singole regioni e province autonome tramite lo scorrimento delle rispettive graduatorie.

2. Qualora si costituiscano residui derivanti da mancato utilizzo di tutta o parte delle quote di cui all'art. 1, comma 2, i relativi fondi tornano nella disponibilità centrale, per il finanziamento dei progetti interregionali.

Art. 8.

Erogazione del contributo

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto interministeriale del 3 agosto 2007, la somma di € 10 milioni è depositata presso Artigiancassa spa, cui il Ministero comunicherà le proprie indicazioni e quelle fornite dalle singole regioni e province autonome circa l'erogazione dei fondi.

2. A tal fine, ciascuna regione e provincia autonoma, limitatamente alla propria quota, indica preliminarmente al Ministero la modalità di gestione prescelta tra le seguenti, previste dal comma 3 dell'art. 3 del ripetuto decreto ministeriale:

a) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa alla regione o alla provincia autonoma per la gestione diretta del rapporto con i beneficiari;

b) versamento dei fondi, in unica soluzione, da Artigiancassa all'agenzia regionale o provinciale indicata dalla regione o dalla provincia autonoma;

c) affidamento ad Artigiancassa della gestione dell'operazione e/o dell'erogazione ai beneficiari dei fondi pro-quota.

3. Per ottenere l'anticipo del 50% del finanziamento concesso i beneficiari devono presentare specifica richiesta che è accolta previa presentazione all'ente erogatore di una idonea fideiussione assicurativa, bancaria o rilasciata da intermediari finanziari di cui all'elenco speciale previsto dall'art. 107 del testo unico bancario di uguale valore, della validità di sei mesi oltre il termine previsto per la conclusione del progetto, prorogabile di un periodo correlato all'eventuale ritardo nella realizzazione.

4. Il saldo verrà erogato a programma concluso, con le modalità di cui al successivo art. 9.

5. Durante la realizzazione del programma, previa specifica comunicazione al Ministero o alla regione o alla provincia autonoma di riferimento, è consentito operare compensazioni tra i costi di ciascuna iniziativa in cui si articola il progetto, fino al 25% delle spese preventivate, fermo restando il costo complessivo.

Art. 9.

Relazione finale e verifiche

1. Entro trenta giorni dalla conclusione del progetto, il beneficiario deve trasmettere al Ministero o alla regione o alla provincia autonoma di riferimento la relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi raggiunti.

2. Entro i successivi sessanta giorni deve essere presentata la documentazione contabile, secondo le indicazioni che saranno fornite al momento della comunicazione di ammissione a finanziamento.

3. In caso di mancato svolgimento - parziale o totale - il finanziamento verrà ridotto in proporzione ovvero revocato per il successivo riutilizzo dei fondi ai sensi del precedente art. 7.

4. Il Ministero, la regione e la provincia autonoma possono effettuare, anche disgiuntamente, visite in loco durante la realizzazione dei progetti.

5. A conclusione delle procedure, il Comitato valuterà i risultati complessivi dei programmi finanziati e predisporrà una relazione sull'efficacia della misura.

Art. 10.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previo inoltro agli organi di controllo.

Roma, 12 febbraio 2008

Il Ministro: BONINO

ALLEGATO A

SPESE AMMISSIBILI

IL PREVENTIVO DEI COSTI POTRA' PREVEDERE SOLO SPESE QUANTITATIVAMENTE E QUALITATIVAMENTE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PROPOSTO, RICONDUCIBILI ALLE SEGUENTI TIPOLOGIE:

- AFFITTO DI AREE E ALLESTIMENTI DI FIERE ALL'ESTERO.
- MATERIALE PUBBLICITARIO, CATALOGHI, BROCHURE, INSERZIONI, IN LINGUA INGLESE E NELLA LINGUA VEICOLARE DEL LUOGO DELL'INIZIATIVA DI PUBBLICITA'.
- SPESE DI TRASPORTO MERCI DA ESPORRE E SPESE ASSICURATIVE.
- AFFITTO DI LOCALI ALL'ESTERO PER WORKSHOP, SEMINARI, DIMOSTRAZIONI.
- AFFITTO DI LOCALI IN ITALIA E SPESE COLLEGATE PER CONFERENZE DI COMMERCIALIZZAZIONE O CORSI DI FORMAZIONE
- DOCENZE FORMATIVE.
- SPESE DI INTERPRETARIATO E TRADUZIONI.
- ATTIVITA' DI CONSULENZA PROFESSIONALE PREVISTE ALL'ART. 3 COMMA 6, ALLESTIMENTI, STUDI DI FATTIBILITA', PROGRAMMI DI INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA (SECONDO I PARAMETRI COMUNITARI – SENIOR E JUNIOR)

SONO ESCLUSE LE SPESE NON DIRETTAMENTE FUNZIONALI ALLO STUDIO E, IN PARTICOLARE:

- SPESE PER STRUTTURE STABILI (AFFITTI, UTENZE)
- SPESE DI VIAGGIO E DI MISSIONE (VITTO, ALLOGGIO, TRASPORTI INTERNI) DEI RAPPRESENTANTI E DEL PERSONALE DELLE AZIENDE PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE *.
- SPESE PER STUDI DI MERCATO.

***IMPORTANTE**

NEL PREVENTIVO POTRANNO FIGURARE SPESE INTERNE DEI SOGGETTI IMPRENDITORIALI RICHIEDENTI FINO AD UN MASSIMO DEL 10% DEL COSTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO.

ALLEGATO B

LOGO REGIONE

BOZZA

REGIONE ________
DIREZIONE GENERALE _______
(INDIRIZZO)

N.B. il presente modulo è da inviare anche al seguente indirizzo di posta elettronica:
____

SCHEDA PROGETTO

BANDO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE IN FAVORE DEL SETTORE ARTIGIANO DI CUI AI COMMI 82 E 83 DELL'ART.4 DELLA LEGGE FINANZIARIA 2004 E AL DM INTERMINISTERIALE DEL 3 AGOSTO 2007

IL SOTTOSCRITTO (*NOME E COGNOME*) ____,

A

COGNOME__________________________-- **NOME**____________________

Nella qualità del legale rappresentante del consorzio all'esportazione

Oppure

B

COGNOME__________________________-- **NOME**____________________

Nella qualità del legale rappresentante capofila del raggruppamento di imprese

CON SEDE LEGALE A (*COMUNE*)____

CAP:____________ ***PROV.***: ____________ ***VIA***: ________________________________

TEL.: ______________________________ ***FAX***: ______________________________

E-MAIL: ___________________________ ***SITO***: _______________________________

E SEDE OPERATIVA (SOLO SE DIVERSA DALLA SEDE LEGALE) A (*COMUNE*)________________________

PROV.: ____________ ***CAP***: ____________ ***VIA***: ________________________________

CHIEDE

di partecipare al bando di cui all'oggetto e di accedere al contributo alla spesa di €
______________________________ per la realizzazione

del progetto (Titolo del Progetto)

del valore complessivo di €____________________

A TAL FINE DICHIARA

- di aver preso visione del bando di attuazione delle misure in favore del settore artigiano di cui ai commi 82 e 83 dell'art.4 della legge finanziaria 2004 e al DM interministeriale del 3 agosto 2007
- di rendere tutte le informazioni e i dati forniti con questa domanda e i suoi allegati ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del medesimo.

SI IMPEGNA

In caso di ammissione a:

- comunicare tempestivamente al soggetto erogatore Regione ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e nella documentazione ad essa allegata;
- consentire gli eventuali controlli per la verifica delle dichiarazioni rese;
- rispettare la regola del "de minimis", così come definita dalla Commissione Europea nel Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis") (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L379 del 28/12/2006);
- concludere le attività entro un anno dalla data di comunicazione dell'ammissione al finanziamento;
- trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione del progetto, la relazione delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti, utilizzando lo schema che sarà fornito dal soggetto erogatore ai soggetti ammessi;
- presentare, entro i successivi 60 giorni, la rendicontazione contabile delle spese sostenute, utilizzando lo schema che sarà fornito dal soggetto erogatore ai soggetti ammessi.

ALLEGA

alla presente documentazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione:

- Copia della carta d'identità in corso di validità del sottoscritto

Data ______________ Firma ______________________

SEZIONE A - DESCRIZIONE COMPLETA DEL PROGETTO

1 Titolo del progetto: ....

2 Dati e coordinate bancarie del Soggetto attuatore per il versamento del contributo

Intestatario del conto corrente ....
Banca ....
Agenzia N. ....
Sede Agenzia ....
Comune ....
Provincia ....
Cod. ABI ....
Cod. CAB ....
Cod. CIN ....
Numero C/C ....
IBAN ....

3 Analisi dei bisogni e motivazione del progetto (max 15 righe)

....

4 Descrizione dell'impatto del progetto sull'attività dei soggetti coinvolti (max 10 righe)

....

5 Referente per il BANDO

Nome .... Cognome ....
Funzione .... E-mail ....
Tel. .... Cell. ....
Fax. ....

6 Elenco dei soggetti coinvolti

CONSORZIO

Nome ………………………………

Indirizzo ……………………………………………

Ragione Sociale ……………………

Soci n. ……………………

Addetti totali n. ……………

Di cui dipendenti n. …………

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO ……………………………………..

% export ………………

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002)…………………..

IMPRESA ARTIGIANA

Nome ………………………………

Indirizzo ……………………………………………

Ragione Sociale ……………………

Soci n. ……………………

Addetti totali n. ……………

Di cui dipendenti n. …………

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO ……………………………………..

% export ………………

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002)…………………..

IMPRESA ARTIGIANA

Nome ………………………………

Indirizzo ……………………………………………

Ragione Sociale ……………………

Soci n. ……………………

Addetti totali n. ……………

Di cui dipendenti n. …………

Fatturato dell'ultimo esercizio in EURO ……………………………………..

% export ………………

Codice ISTAT Attività Economica (Ateco 2002)…………………..

IMPRESA ARTIGIANA

....

7 Descrizione delle azioni da svolgere per la realizzazione del progetto

....

8 Sostenibilità del progetto e risultati attesi

....

9 Eventuale coinvolgimento e partnership attivate

....

10 Descrizione delle fasi del progetto

FASE 1: ....

Avvio: ....

Conclusione: ....

Localizzazione/sede di lavoro:
....

Descrizione delle attività da svolgere
....
....

Risultati/prodotti attesi
....
....

Elenco dei soggetti coinvolti
....

Costo previsto: € ....

FASE 2: ....

Avvio: ....

Conclusione: ....

Localizzazione/sede di lavoro: ....

Risultati/prodotti attesi
....
....

Elenco dei soggetti coinvolti
....

Costo previsto: € ....

FASE 5: ....

SEZIONE B - DESCRIZIONE PIANO FINANZIARIO

1. Costo complessivo del progetto (IVA inclusa)	**€**
2. Contributo richiesto* (non superiore al 50% delle spese totali ammissibili)	**€**

* non superiore a € 80.000,00, elevabile a € 100.000,00 nel caso di richieste avanzate da almeno 5 imprese artigiane

SEZIONE C - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

Da compilarsi per **tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del progetto**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ART. 47 DPR 445/2000

DICHIARAZIONE CIRCA GLI AIUTI DE MINIMIS OTTENUTI NEI DUE ESERCIZI FINANZIARI PRECEDENTI E NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO IN CORSO

(Da compilare a cura del Titolare/Legale Rappresentante)

Il sottoscritto ____________________
nato a ____________________ il ____________________
residente in ____________________
in qualità di legale rappresentante di (denominazione e ragione sociale)____________________
avente sede legale in ____________________
via____________________n°____________
(e eventuale sede operativa):____________________
codice fiscale:____________________
partita Iva:____________________
telefono____________________
fax____________________

PRENDE ATTO

- Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 l'importo massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una impresa in un determinato periodo di tempo, senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza.
- Che secondo tale regola l'importo complessivo degli aiuti pubblici assegnati ad un medesimo soggetto sotto forma di "de minimis" non può superare 200.000 € ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, a qualsiasi titolo e da qualsiasi Amministrazione pubblica ottenuti. Gli aiuti pubblici da prendere in considerazione sono quelli concessi tanto dalle autorità comunitarie e nazionali, che regionali o locali.
- Che è fatto obbligo di aggiornare la dichiarazione a mezzo specifica comunicazione al soggetto erogatore qualora siano percepiti ulteriori aiuti a titolo di "de minimis", nel periodo che va tra l'inoltro della domanda di partecipazione e il momento della concessione dell'aiuto richiesto e che, in difetto, lo stesso soggetto richiedente si assume fin d'ora ogni responsabilità conseguente.

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, conformemente alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare al D.P.R. n. 445/2000, consapevole di incorrere, in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nelle sanzioni penali di cui all'art 76 del predetto D. P. R., quanto segue:

☐ di non avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, contributi a titolo di aiuti "de minimis"

oppure

☐ di avere percepito, nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, i seguenti contributi a titolo di aiuti "de minimis"

Organismo concedente	Data concessione contributo	Importo in Euro

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data: ______________________________

Firma del legale rappresentante ______________________________

N.B. *Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.*

ALLEGATO C

INDIRIZZI REGIONALI A CUI INOLTRARE LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 3 DEL BANDO.

Ulteriori indicazioni potranno essere fornite, a cura di ciascuna Regione o Provincia autonoma, nei rispettivi siti internet.

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale d'Abruzzo
Direzione Attività produttive
Servizio Sviluppo dell'Artigianato,
Via Passolanciano 75
65124 PESCARA

Responsabile del procedimento: dr.ssa Rita Panzone

REGIONE CALABRIA
Dipartimento "Attività produttive"
Via Cassiodoro "Pal. Europa"
88100 Catanzaro

Responsabile del procedimento: ing. Bruno Gualtieri

REGIONE CAMPANIA
Settore Artigianato
Via G. Porzio – Centro Direzionale
Isola A6 – 7° Piano
80143 Napoli

Responsabile del procedimento: dr.ssa Vittoria Capriglione

REGIONE EMILIA ROMAGNA
D.G. Attività Produttive, commercio e turismo
Servizio Sportello regionale per l'internazionalizzazione delle imprese
c.a. dr. Ruben Sacerdoti
V.le A. Moro 44 – 40127 Bologna

Responsabile del procedimento: dr. Ruben Sacerdoti

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Artigiancassa Spa
Sede regionale del Friuli Venezia Giulia
Largo Don Francesco Bonifacio 1
34125 Trieste

Responsabile del procedimento: sig. Mauro Marulli

REGIONE LAZIO
Dipartimento Economico e Occupazionale
Direzione Regionale Attività Produttive
Area Internazionalizzazione
Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7
Roma

Responsabile del procedimento: dr.ssa Paola Medici

REGIONE LIGURIA
Artigiancassa SpA
Sede Regionale Liguria
Via Roma 8/7
16121 Genova

Responsabile del procedimento: dr. Roberto Genovese

REGIONE LOMBARDIA
D.G. Artigianato e Servizi
U.O. Organizzazione e Programmazione
Viale Restelli, 1 - 20124 Milano

Responsabile del procedimento: dr.ssa Stella Contri

REGIONE MARCHE
Servizio Internazionalizzazione
Promozione all'estero, cooperazione allo sviluppo
E marchigiani nel mondo
V. Gentile da Fabriano n. 9
60125 Ancona

Responsabile del procedimento: dr.ssa Laura Capozucca

REGIONE PIEMONTE
Direzione Attività produttive
Settore Promozione, sviluppo e credito artigianato
Piazza Nizza, 44
10126 Torino

Responsabile del procedimento: dr.ssa Lucia Barberis

REGIONE PUGLIA

Artigiancassa Spa
Via Tridente, n. 22
70125 Bari

Responsabile del procedimento: dr. Paolo Mazzone

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Servizio Amministrativo e legale, del bilancio e Affari Generali

Responsabile del procedimento: dr.ssa Anna Maria Pilosu

REGIONE SICILIANA

Assessorato regionale alla cooperazione commercio, artigianato e pesca
Dipartimento cooperazione, commercio e artigianato
Servizio 10 – Programma regionale di internazionalizzazione
Via degli Emiri 45
90135 Palermo

Responsabile del procedimento: dr.ssa Piera Spanò

REGIONE TOSCANA

Artigiancassa Spa
Ufficio Regionale Toscana
Via Verdi 16
50122 Firenze

Responsabile del procedimento: dr. Alessando Compagnino,

REGIONE UMBRIA

Servizio Internazionalizzazione delle imprese
Via M. Angeloni n. 61,
06124 Perugia

Responsabile del procedimento: dr. Giacomo Iucci

REGIONE del VENETO

Direzione per la Promozione Economica e l'Internazionalizzazione
Palazzo Sceriman
Cannaregio 168
30121 Venezia

Responsabile del procedimento: dr. Ivan Zorzetto

APPENDICE 1

STANZIAMENTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 82 DELLA LEGGE 24/12/2003, N. 350

Ripartizione regionale (1)

Regioni	% di riparto (2)	Importo (€)
PIEMONTE	8,700	826.500
VALLE D'AOSTA	0,109	10.355
LOMBARDIA	18,489	1.756.455
Prov. BOLZANO	0,269	25.555
Prov. TRENTO	0,239	22.705
VENETO	11,277	1.071.315
FRIULI V.G.	1,365	129.675
LIGURIA	2,357	223.915
EMILIA ROMAGNA	10,026	952.470
TOSCANA	7,449	707.655
UMBRIA	1,612	153.140
MARCHE	3,600	342.000
LAZIO	4,332	411.540
ABRUZZO	2,690	255.550
MOLISE	0,536	50.920
CAMPANIA	8,241	782.895
PUGLIA	6,494	616.930
BASILICATA	1,400	133.000
CALABRIA	2,133	202.635
SICILIA	4,948	470.060
SARDEGNA	3,734	354.730
TOTALE	**100,000**	**9.500.000**

(1) Lo stanziamento complessivo di € 10.000.000 è ridotto della somma di € 500.000 attribuita al Ministero del Commercio Internazionale per il cofinanziamento di progetti presentati da aggregazioni interregionali di imprese artigiane.

(2) Secondo i criteri di ripartizione previsti dall'Allegato al DPCM 23/12/2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22/3/2004, n. 68.

APPENDICE 2

Informativa

1. Le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono soggette al regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore – G.U.U.E. 28/12/2006, n. L 379 e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le condizioni stabilite dal predetto regolamento.
Qualora tali condizioni non siano soddisfatte l'agevolazione eventualmente concessa dovrà essere restituita.

2. Beneficiari: imprese artigiane con le esclusioni indicate in appendice C.

3. Le agevolazioni in regime "de minimis" non possono superare i 200.000,00 € (in ESL equivalente sovvenzione lordo) nell' arco di tre esercizi finanziari per ciascuna impresa. Il massimale è ridotto a 100.000,00 € (ESL) per le imprese attive nel settore del trasporto su strada.

4. Il rispetto del massimale viene verificato sommando l'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con quelle in regime "de minimis" ottenute dal beneficiario nell'esercizio finanziario in cui è concessa l'agevolazione e nei due esercizi finanziari precedenti. Qualora l'agevolazione concessa superi il massimale, questa non può beneficiare dell'esenzione prevista dal Regolamento nemmeno per la parte al di sotto di detto massimale e deve essere interamente restituita.

5. Equivalente Sovvenzione Netta e Lorda (ESN, ESL)

L'Equivalente Sovvenzione, è l'unità di misura utilizzata per calcolare l'entità dell'aiuto erogato caso per caso.

Per determinare l'entità dell'agevolazione occorre innanzi tutto tradurre l'aiuto, qualunque sia la sua natura (sovvenzione in conto capitale o in conto interessi) in sovvenzione in conto capitale; si deve cioè calcolare l'elemento vantaggio dell'aiuto, tenendo conto, ad esempio nel caso di un prestito agevolato, della percentuale di finanziamento sull'investimento, della durata del finanziamento, dell'ammontare del bonifico e del tasso di interesse vigente sul mercato al momento della concessione dell' aiuto (tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell' Unione europea). Questo valore, calcolato in percentuale sull'investimento (sulle spese ammissibili), rappresenta l'**Equivalente Sovvenzione Lorda** (**ESL**).
Se, una volta effettuata questa operazione, si sottrae la quota prelevata dallo Stato a titolo di imposizione fiscale, si ottiene l'**Equivalente Sovvenzione Netta** (**ESN**).

Modalità di calcolo:
per contributo a fondo perduto: ESL = importo contributo;
per prestito agevolato l'ammontare dell'ESL deve essere comunicato dall'ente gestore

6. È consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni ottenute **per diverse voci di costo** disciplinate da differenti regimi di aiuto.

7. Non è consentito il cumulo dell'agevolazione concessa ai sensi del presente provvedimento con altre agevolazioni pubbliche ottenute **per le stesse voci di costo.**

timbro dell'impresa
e firma del legale rappresentante
(per esteso e leggibile)

APPENDICE 3

ATTIVITA' ESCLUSE

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 ESCLUDE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE LE SEGUENTI ATTIVITA':

A

AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA (Sezione A della classificazione ATECO 2002)

01

AGRICOLTURA, CACCIA E RELATIVI SERVIZI

01.1

Coltivazioni agricole; orticoltura, floricoltura

01.2

Allevamento di animali

01.3

Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali (attività mista)

B

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI (Sezione B della classificazione ATECO 2002)

05

PESCA, PISCICOLTURA E SERVIZI CONNESSI

05.0

Pesca, piscicoltura e servizi connessi

05.01

Pesca

05.02

Piscicoltura

DA

INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO

15.20.1

Conservazione di pesce, crostacei, molluschi mediante congelamento, salatura. ecc.

15.20.2

Preparazione ed inscatolamento di prodotti e conserve di a base di pesce, crostacei e molluschi

G

COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

51.38.1

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

51.38.2

Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

52.23.0

Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi

IMPRESE ATTIVE NEL SETTORE CARBONIERO

NOTA BENE: Nel Regolamento de minimis 1998/2006 la Commissione non si riferisce ai codici NACE/ATECO, ma rimanda a specifiche regolamentazioni settoriali. Definizioni precise possono trovarsi nell'articolo 1 del Regolamento 104/2000 (pesca e acquacultura), nell'allegato I del Trattato per i prodotti agricoli e nell'articolo 2, lettera a del Regolamento 1407/2002 per il carbone.
Pertanto un'impresa attiva sia nei settori della produzione primaria agricola o della pesca può ricevere aiuti de minimis "generali" – secondo il regolamento 1998/2006 fino all'ammontare massimo di 200.000 euro qualora proponga investimenti connessi ad attività ammissibili ai sensi del regolamento stesso (ad. es. investimenti connessi con attività di trasformazione e commercializzazione agricola, o con attività turistiche).
Ciò presuppone tuttavia che vengano rispettate tutte le condizioni previste dal Regolamento (CE) 1998/2006, nonché le eventuali restrizioni imposte da specifici regolamenti OCM di settore.

ATTIVITA' AMMESSE CON LIMITAZIONI

IL REGOLAMENTO (CE) N. 1998 DELLA COMMISSIONE DEL 15 DICEMBRE 2006 AMMETTE CON LIMITAZIONI LE SEGUENTI ATTIVITA':

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI

60.24.0 trasporto merci su strada

Sono inammissibili gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

Ciò implica che – nei limiti del tetto di 100.000 euro stabilito nell'articolo 2.2 del Regolamento 1998/2006 – tali imprese possono ricevere aiuti de minimis per altri tipi di investimenti.

ATTIVITA' DI TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE[1] DI PRODOTTI AGRICOLI ELENCATI NELL'ALLEGATO I DEL TRATTATO

DA
INDUSTRIE ALIMENTARI , DELLE BEVANDE E DEL TABACCO
G
COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

Sono inammissibili gli aiuti:

- quando l'importo degli stessi è fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti di cui all'allegato I del Trattato acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

- quando gli stessi sono subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari.

ULTERIORI ESCLUSIONI

Sono **altresì esclusi** dall'applicazione del regolamento gli aiuti:
- destinati ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- concessi ad imprese in difficoltà.

[1] **Definizione di trasformazione di un prodotto agricolo**: qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.
Definizione di commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione, l'esposizione, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per questa prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerarsi una commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attivita'.
Esemplificazione di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l'essicazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di sementi cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l' imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata, l' eliminazione di animali nocivi (roditori o insetti) se effettuate nell' ambito dell'azienda agricola su prodotto destinato alla vendita a imprese di trasformazione o a grossisti.

08A03566

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 aprile 2008.

Aggiornamento dell'albo dei laboratori di ricerca esterni, pubblici e privati altamente qualificati, di cui all'articolo 14 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'università e della ricerca (di seguito MUR);

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, recante: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000 — modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 — e, in particolare, l'art. 14 che, nel regolare le agevolazioni per l'attribuzione di specifiche commesse o contratti per la realizzazione delle attività di ricerca industriale, prevede, al comma 8, che tali ricerche debbano essere svolte presso laboratori esterni pubblici o privati debitamente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inclusi in un apposito albo;

Visto il comma 13 del predetto articolo che prevede l'aggiornamento periodico dell'albo;

Visti il decreto ministeriale 16 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1983 (1º elenco), con il quale è stato istituito il primo albo dei laboratori, ed i successivi decreti di integrazioni e modifiche, sino al decreto direttoriale n. 380/Ric. del 4 aprile 2008, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Viste le richieste di iscrizioni all'albo pervenute, nonché le richieste di specifiche modifiche allo stesso;

Tenuto conto delle proposte formulate, nella riunione del 20 marzo 2008, dal comitato di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 297/1999;

Ritenuta la necessità di procedere al conseguente aggiornamento dell'albo;

Visti gli articoli 3 e 17 del decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il seguente elenco integrativo di laboratori di ricerca esterni pubblici e privati, altamente qualificati, che vengono inseriti nell'albo di cui in premessa:

Lombardia

L.T.M. Laboratorio Tecnologico Mantovano S.r.l. Via A. Pitentino, 10/12 - 46010 Levata di Curatone (Mantova).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria;

74.30.1 - Collaudi e analisi tecniche di prodotti.

Punto di primo contatto:

Tel. 0376-291712 - e-mail info@labtecman.com

Fax 0376-293942 - sito internet: www.labtecman.com

Toma Advanced Biomedical Assays S.p.A. Via Francesco Ferrer, 25/27 - 21052 Busto Arsizio (Varese).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

85.14.1 - Dignosi e ricerca di biologia, medicina e chimica.

Punto di primo contatto:

Tel. 0331-652923 - e-mail abarlocco@tomalab.com

Fax 0331-652919 - sito internet: www.tomalab.com

Veneto

Laboratorio Enochimico Polo di Polo Maurizio Via Verdi, 79 - 31046 Oderzo (Treviso).

Classificazione ISTAT e settore attività laboratorio:

73.10.D - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica.

73.10.E - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della biologia.

74.30.1 - Collaudi ed analisi tecniche di prodotti, altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della chimica, dei collaudi e delle analisi tecniche dei prodotti.

Punto di primo contatto:

Tel. 0422-815518 - e-mail info@pololab.com

Fax 0422-716302 - sito internet: www.pololab.com

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2008

Il direttore generale: CRISCUOLI

08A03411

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA

DECRETO RETTORALE 8 maggio 2008.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 6 «Autonomia delle università» e l'art. 16 «Università»;

Visto lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1996 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto rettorale n. 833/04 del 7 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 257 del 2 novembre 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione, nonché sperimentazione organizzativa e didattica»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 17;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 «Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370 «Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto ministeriale n. 146 del 28 luglio 2004 «Approvazione nuovo modello di valutazione sistema universitario» con il quale è stato introdotto il nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO);

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare l'art. 1, comma 105 in materia di programmi triennali del fabbisogno;

Visto il decreto ministeriale n. 139 del 24 maggio 2005 «Decreto criteri di ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario (FFO) delle Università per l'anno 2005» con il quale sono applicati per la prima volta i criteri del suddetto nuovo modello teorico per la ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario delle università;

Visto l'art. 1-*ter* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 «Programmazione triennale e valutazione delle Università»;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 ed in particolare l'art. 2, comma 138 e ss. con il quale è stata istituita l'Agenzia nazionale del sistema universitario e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362 «Definizione delle linee generali d'indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009»;

Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2007, n. 506 «Individuazione di parametri e criteri per il monitoraggio e la valutazione dei risultati dell'attuazione dei programmi delle Università»;

Visto il Doc. 2007/3-bis del 31 luglio 2007 «Misure per il risanamento finanziario e l'incentivazione dell'efficacia e dell'efficienza del sistema universitario» del Ministero dell'economia e delle finanze - Commissione tecnica per la finanza pubblica;

Vista la lettera del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 agosto 2007 «Impegni del Governo per un patto per l'Università e la ricerca»;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», ed in particolare l'art. 2, n. 429, che prevede che «l'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione di un piano programmatico approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI»;

Visto che il predetto piano è rivolto, tra l'altro, «ad elevare la qualità globale del sistema universitario ed il livello di efficienza degli Atenei, a rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, ad accelerare il riequilibrio finanziario tra gli Atenei sulla base di parametri vincolanti di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e a consen-

tire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano»;

Viste le note rettorali prot. 549 dell'8 ottobre 2007 e prot. 673 del 3 dicembre 2007 in materia di *Governance* e sistema universitario;

Tenuto conto delle valutazioni emerse in occasione degli incontri che si sono svolti presso i Dipartimenti e i Centri secondo il seguente calendario: Azienda Agraria 10 dicembre 2007, Disu. Ciclamo e Csalp 11 dicembre 2007; Discovabesa, Discutedo, Disma 12 dicembre 2007; Distateq 14 dicembre 2007; Decos 17 dicembre 2007; Dabac e Dear 18 dicembre 2007; Disafri 20 dicembre 2007; Dista 7 gennaio 2008; Daf e Discom 9 gennaio 2008, Orto Botanico e Gemini 10 gennaio 2008; Dsg 14 gennaio 2008; Diprov e Diprop 15 gennaio 2008; Disa 21 gennaio 2008 e Dipan 22 gennaio 2008;

Viste le determinazioni del senato accademico del 22 gennaio 2008 in materia di «*Governance* e sistema universitario»;

Viste le determinazioni del Consiglio di amministrazione del 7 febbraio 2008 in materia di «*Governance* e sistema universitario»;

Tenuto conto che in data 14 marzo 2008 si è svolta ai sensi dell'art. 52 dello statuto la Conferenza di Ateneo convocata con nota prot. n. 1985 del 6 marzo 2008 sul tema «Governance e sistema universitario»;

Visto che le università entro il 30 giugno dovranno adottare la programmazione triennale, ai sensi dell'art. 1-*ter*, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito nella legge 31 marzo 2005, n. 43, nel rispetto delle linee generali di indirizzo ministeriali di cui al decreto ministeriale n. 362/2007;

Tenuto conto che le recenti citate normative pongono al centro del processo di riforma del sistema universitario la valutazione, intesa come strumento per misurare la «qualità» delle prestazioni nella didattica, nella ricerca e nella gestione delle risorse e per ripartire coerentemente le risorse del Fondo di finanziamento ordinario agli atenei;

Considerato che le predette linee generali di indirizzo prevedono che «le università adottino modalità di governo in grado di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di sistema e di garantire trasparenza e responsabilità e che utilizzino, quale supporto alle scelte strategiche, la valutazione interna» e che «ove necessario e come propria scelta autonoma, gli Atenei provvedano a rivedere il quadro complessivo della propria *governance* al fine di rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo»;

Considerato che nelle citate linee di indirizzo ministeriali si prevede che «i singoli atenei utilizzino gli stessi obiettivi e indicatori di Sistema nei criteri di assegnazione delle risorse verso le proprie strutture, suggerendo un processo di trasferimento "a cascata" delle linee generali di indirizzo»;

Considerata la necessità di rivedere profondamente, anche in coerenza con le predette linee generali di indirizzo ministeriali, l'attuale sistema di *governance* dell'Ateneo, poiché gli attuali meccanismi decisionali previsti dallo statuto vigente risultano inadeguati e obsoleti rispetto al mutato contesto normativo e finanziario e presentano una marcata tendenza all'autoreferenzialità che trova espressione principalmente nella composizione e nei compiti del senato e del consiglio di amministrazione, nonché del nucleo di valutazione;

Considerata l'indicazione emersa nel corso della conferenza di Ateneo del 14 marzo 2008 perché i processi decisionali dell'Ateneo e la rispettiva organizzazione di governo siano informati a principi di partecipazione, efficienza, e snellezza e che le modifiche statutarie necessarie al conseguimento di questi obiettivi siano adottate con rapidità;

Considerato pertanto essenziale rendere più efficace e più efficiente l'assetto decisionale e organizzativo dell'Ateneo in modo da coniugare autonomia e *accountability* da un lato, suddivisione dei poteri e chiara attribuzione delle responsabilità dall'altro;

Ritenuto altresì indispensabile che negli organi di governo siano rappresentate anche le strutture della ricerca, in quanto concorrono a pieno titolo nelle cinque aree della programmazione di cui al decreto ministeriale n. 362/2007;

Ritenuto necessario avviare una metodologia di ripartizione delle risorse interne all'Ateneo che risulti effettivamente premiale e che incentivi i comportamenti virtuosi delle strutture didattiche e di ricerca in linea con quanto richiesto dagli obiettivi del sistema universitario;

Rilevata l'urgenza di avviare tempestivamente un processo di revisione statutaria coerente e funzionale all'attuale contesto normativo e finanziario, che abbia ad oggetto la rivisitazione della *governance* di Ateneo e che si concluda in tempi ragionevolmente rapidi;

Considerato opportuno istituire un organismo che abbia la funzione di redigere una proposta di revisione della *governance* di Ateneo all'interno del quale siano rappresentate le componenti accademiche presenti negli organi di governo;

Ritenuto necessario assicurare la continuità dei lavori dell'organismo e consentire che la prossima elezione degli organi di governo avvenga in conformità alle nuove regole statutarie che saranno adottate in esito al processo disciplinato in questa delibera;

Ritenuto che l'estrema rilevanza ed eccezionalità del processo strutturale di revisione della *governance* dell'università, renda opportuno assicurare, limitatamente alle prossime elezioni per il rettore relative al triennio 2008-2011, la più ampia possibilità di scelta tra candidati, e di attribuire di conseguenza l'elettorato passivo a tutti i professori ordinari di ruolo a tempo pieno, anche in deroga alle disposizioni adottate in passato;

Vista la delibera del 10 aprile 2008 del senato accademico e del consiglio di amministrazione riuniti in seduta congiunta ex art. 1, comma 3 dello statuto con la quale è stato istituito un organismo, le cui componenti elettive sono state rese pubbliche in data 6 maggio 2008, con la funzione di redigere una proposta organica di revisione statutaria in materia di *governance* di Ateneo, sono state dettate disposizioni in relazione alla sua composizione, alle funzioni e ai criteri cui il predetto organismo dovrà conformare la citata proposta nonché sono state adottate norme transitorie sugli organi di Ateneo;

Vista la nota prot. n. 2601 del 14 aprile 2008 con la quale è stata inviata la predetta delibera al Ministero dell'università e della ricerca per l'esercizio del controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, sulle disposizioni in essa contenute di rilevanza statutaria;

Vista la nota n. 1458 del 7 maggio 2008 con la quale il Ministero ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, ha rappresentato di non avere osservazioni da formulare in merito alla predetta deliberazione assunta in seduta congiunta del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, a norma del quale, in assenza di rilievi da parte del Ministero, il rettore emana con proprio decreto le disposizioni di rango statutario;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire la continuità dei lavori dell'organismo istituito con la delibera del 10 aprile 2008 dal senato accademico e consiglio di amministrazione in seduta congiunta ex art. 1, comma 3 dello statuto al fine di redigere una proposta organica di revisione dello statuto in materia di *governance* e di consentire che la prossima costituzione del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione avvenga in conformità alle nuove regole statutarie che saranno adottate in esito al processo disciplinato nella predetta delibera, in deroga a quanto disposto dall'art. 47, comma 2 dello statuto, i rappresentanti dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di ruolo di seconda fascia, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti attualmente in carica presso il senato accademico ed il consiglio di amministrazione nonché i membri del nucleo di valutazione, sono prorogati fino alla data di entrata in vigore del decreto rettorale della suddetta revisione statutaria. Entro i venti giorni successivi a tale data il rettore avvia tutte le procedure necessarie alla costituzione degli organi di ateneo secondo le nuove disposizioni statutarie.

Art. 2.

Vista l'estrema rilevanza e l'eccezionalità del processo strutturale di revisione organica della *governance* dell'università, al fine di garantire all'Ateneo di disporre in seno all'elettorato passivo per le elezioni del rettore della più ampia possibilità di scelta tra candidati, limitatamente alle prossime elezioni per il rettore relative al triennio 2008-2011, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2 del decreto rettorale n. 833/2004 del 7 ottobre 2004, con la conseguenza che l'elettorato passivo è attribuito a tutti i professori ordinari di ruolo a tempo pieno.

Art 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito dell'Ateneo. Esso entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Viterbo, 8 maggio 2008

Il rettore: MANCINI

08A03604

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 7 maggio 2008.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale di Pisa.

IL DIRETTORE REGIONALE PER LA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni e dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa - sezione staccata di Volterra - per i giorni 16 e 17 aprile 2008.

Motivazioni.

Il presente atto scaturisce dalla seguente circostanza: è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2008 il decreto 18 marzo 2008 «Attivazione della nuova automazione presso le sezioni staccate del servizio di pubblicità immobiliare di Pinerolo (Ufficio provinciale di Torino) e Volterra (Ufficio provinciale di Pisa)» a decorrere dal 18 aprile 2008. Questa attivazione ha comportato la chiusura per le intere giornate del 16 e del 17 aprile 2008. La situazione richiede di essere regolarizzata e il direttore regionale è chiamato a esprimersi in merito.

Con le note dell'Ufficio provinciale del territorio di Pisa in data 26 marzo 2008 e in data 28 aprile 2008, sono stati comunicati la causa e il periodo della chiusura dell'Ufficio; la suddetta attivazione può essere considerata come evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Amministrazione.

L'ufficio del Garante del contribuente per la regione Toscana, con delibera protocollo n. 282 del 5 maggio 2008, ha espresso parere favorevole riguardo al presente provvedimento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo n. 300/1999.

Decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000; regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio del 5 dicembre 2000.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770.

Art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firenze, 7 maggio 2008

Il direttore regionale: ANGIÒ

08A03588

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 16 maggio 2008.

Localizzazione, presso alcuni uffici doganali, delle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione, delle specie di animali e vegetali incluse nelle Appendici della Convenzione di Washington sul commercio internazionale.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 6 dello Statuto dell'Agenzia delle dogane;

Vista la Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874;

Visto il regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il regolamento CE n. 865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento CE n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, concernente il sistema sanzionatorio per le violazioni alla predetta Convenzione di Washington, così come modificata ed integrata dalla legge 13 febbraio 1993, n. 59, in materia di disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, in materia di nuovi interventi in campo ambientale, nonché dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 275, recante il riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette;

Visto l'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, lettera *b)*, sulle competenze del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri con il quale è stato istituito, tra gli altri, il Ministero del commercio internazionale;

Visto l'art. 8-*quinquies*, comma 3-*quinquies*, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che demanda al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, tramite il Corpo forestale dello Stato, l'effettuazione dei controlli e delle certificazioni previsti dalla predetta Convenzione di Washington;

Visto il decreto 1° dicembre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali, che istituisce ed attiva i Nuclei operativi CITES del Corpo forestale dello Stato, che svolgono attività di controllo e supporto specialistico all'autorità doganale presso gli Uffici delle dogane abilitati alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione delle specie animali e vegetali incluse nelle Appendici della predetta Convenzione di Washington;

Visto il decreto 8 luglio 2005, n. 176 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio emanato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, il Ministro delle attività produttive e il Ministro dell'economia e delle finanze, recante il regolamento concernente i controlli sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

Considerato che l'art. 9-*bis* del testo unico delle leggi doganali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce la facoltà di accentrare presso talune dogane le operazioni doganali di importazione e di esportazione, anche temporanea, relative a determinate merci o a merci trasportate con determinati veicoli o viaggianti sotto determinati regimi doganali;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 15468 del 27 novembre 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 2007, che ha definito l'elenco delle dogane abilitate, in via esclusiva, alle operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche, ivi inclusi esemplari di legname, indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 601/UD del 9 maggio 2007 relativa all'istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Pescara e con la quale è stata soppressa la Dogana di Ortona, che comprendeva nel suo ambito la Sezione doganale di Vasto, anch'essa soppressa;

Vista l'istituzione della Sezione operativa territoriale di Vasto, ove venivano e vengono effettivamente svolte le operazioni di sdoganamento di esemplari di legname, inclusi negli elenchi della CITES e del regolamento (CE) n. 338/1997, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 1919/UD del 20 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Roma 1 e l'Ufficio delle dogane di Roma 2;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 1952/UD del 23 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione della Sezione operativa territoriale di Malpensa;

Vista la determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 2001/UD del 30 novembre 2007 relativa all'istituzione ed attivazione dell'Ufficio delle dogane di Milano 1 e l'Ufficio delle dogane di Milano 2;

ADOTTA
la seguente determinazione:

Art. 1.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di flora e fauna selvatiche indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli Uffici doganali elencati nell'allegato 1.

Art. 2.

Le operazioni di importazione definitiva e temporanea, di esportazione definitiva e temporanea e di riesportazione degli esemplari di legname indicati negli allegati al regolamento CE n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere effettuate esclusivamente presso gli Uffici doganali elencati nell'allegato 2.

Art. 3.

I controlli doganali degli esemplari di cui al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni sono effettuati secondo le procedure previste dal decreto 8 luglio 2005, n. 176.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 maggio 2008

Il direttore dell'Agenzia: PELEGGI

UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI SPECIMENS INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE

ALLEGATO 1

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Alessandria	AL	Ufficio delle dogane	Alessandria	Ufficio delle dogane di Alessandria
Ancona	AN	Ufficio delle dogane	Ancona	Aeroporto di Falconara Raffaello Sanzio
Arezzo	AR	Ufficio delle dogane	Arezzo	Ufficio delle dogane di Arezzo
Bari	BA	Ufficio delle dogane	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi
Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Catania	CT	Ufficio delle dogane	Catania	Aeroporto di Catania Fontanarossa
Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci	FI	Sezione operativa territoriale	Firenze	Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Genova	GE	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Gorizia	GO	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Milano 2	MI	Ufficio delle Dogane	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Linate	MI	Sezione operativa territoriale	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Napoli I	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Porto di Napoli
Aeroporto di Napoli Capodichino	NA	Sezione operativa territoriale	Napoli	Aeroporto di Napoli Capodichino
Palermo	PA	Ufficio delle dogane	Palermo	Porto di Palermo
Pisa	PI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Ciampino Aeroporto	RM	Sezione operativa territoriale	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Roma 2	RM	Ufficio delle Dogane	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Salerno	SA	Ufficio delle dogane	Salerno	Porto di Salerno
Torino	TO	Ufficio delle dogane	Torino	Aeroporto di Torino Sandro Pertini
Trieste	TS	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Malpensa	VA	Sezione operativa territoriale	Somma Lombardo	Aeroporto di Milano Malpensa
Venezia Aeroporto di Tessera	VE	Sezione operativa territoriale	Venezia	Aeroporto di Venezia Marco Polo
Verona	VR	Ufficio delle dogane	Verona	Aeroporto Catullo

UFFICI DOGANALI ABILITATI ALLE OPERAZIONI DI IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E RIESPORTAZIONE, ANCHE TEMPORANEA DI ESEMPLARI DI LEGNAME _INCLUSI NEGLI ELENCHI DELLA CITES E DEL REG.(CE) NR. 338/97 E SUCCESSIVE ATTUAZIONI E MODIFICHE_

ALLEGATO 2

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Alessandria	AL	Ufficio delle dogane	Alessandria	Ufficio delle dogane di Alessandria
Ancona	AN	Ufficio delle dogane	Ancona	Aeroporto di Falconara Raffaello Sanzio
Arezzo	AR	Ufficio delle dogane	Arezzo	Ufficio delle dogane di Arezzo
Bari	BA	Ufficio delle dogane	Bari	Porto di Bari
Bologna	BO	Ufficio delle dogane	Bologna	Aeroporto di Bologna Guglielmo Marconi
Vasto	CH	Sezione operativa territoriale	S.C.T. Pescara	Pescara
Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Ponte Chiasso	CO	Sezione operativa territoriale	Ponte Chiasso	Sezione operativa territoriale di Ponte Chiasso
Catania	CT	Ufficio delle dogane	Catania	Aeroporto di Catania Fontanarossa
Firenze Aeroporto Amerigo Vespucci	FI	Sezione operativa territoriale	Firenze	Aeroporto di Firenze Amerigo Vespucci
Genova	GE	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Gorizia	GO	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Monfalcone	GO	Sezione operativa territoriale	Trieste	Porto di Trieste
Livorno	LI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Milano 2	MI	Ufficio delle Dogane	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Linate	MI	Sezione operativa territoriale	Segrate	Aeroporto di Milano Linate
Napoli I	NA	Ufficio delle dogane	Napoli	Porto di Napoli
Aeroporto di Napoli Capodichino	NA	Sezione operativa territoriale	Napoli	Aeroporto di Napoli Capodichino
Palermo	PA	Ufficio delle dogane	Palermo	Porto di Palermo

UFFICI DOGANALI ABILITATI	Provincia	TIPOLOGIA UFFICIO ABILITATO	NUCLEO OPERATIVO CITES	SEDE
Pisa	PI	Ufficio delle dogane	Pisa	Aeroporto di Pisa Galileo Galilei
Ravenna San Vitale	RA	Sezione operativa territoriale	Bologna	Aeroporto G. Marconi
Ciampino Aeroporto	RM	Sezione operativa territoriale	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Roma 2	RM	Ufficio delle dogane	Fiumicino	Aeroporto di Fiumicino Leonardo da Vinci
Salerno	SA	Ufficio delle dogane	Salerno	Porto di Salerno
La Spezia	SP	Ufficio delle dogane	Genova	Comando Provinciale La Spezia
Savona	SV	Ufficio delle dogane	Genova	Porto di Genova
Torino	TO	Ufficio delle dogane	Torino	Aeroporto di Torino Sandro Pertini
Trieste	TS	Ufficio delle dogane	Trieste	Porto di Trieste
Malpensa	VA	Sezione operativa territoriale	Somma Lombardo	Aeroporto di Milano Malpensa
Venezia Aeroporto Marco Polo di Tessera	VE	Sezione operativa territoriale	Venezia	Aeroporto di Venezia Marco Polo
Marghera - Interporto	VE	Sezione operativa territoriale	Venezia	Aeroporto Marco Polo
Verona	VR	Ufficio delle dogane	Verona	Aeroporto Catullo

08A03606

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una richiesta di *referendum*

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 22 maggio 2008 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa dal sig. Domenico Gerardi, delegato effettivo del comune di Meduna di Livenza (delibera n. 8 dell'11 aprile 2008), di voler promuovere una richiesta di *referendum* previsto dall'art. 132, secondo comma, della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete che il territorio del Comune di Meduna di Livenza sia separato dalla Regione Veneto per entrare a far parte integrante della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia?»

Il sig. Domenico Gerardi dichiara di eleggere domicilio in Roma - via Generale Giuseppe Valle, 42 presso dott. Roberto Moscati - 00148.

08A03640

Nomina di un membro del Parlamento europeo spettante all'Italia

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte Suprema di Cassazione, nella riunione del 22 maggio 2008 ha proclamato eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia per la V[a] Circoscrizione Italia Insulare nella lista UDC l'on. Sebastiano Sanzarello.

08A03641

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica al «Seminario Vescovile S. Luigi», in Locri

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile al «Seminario Vescovile S. Luigi», con sede in Locri (Reggio Calabria).

08A03246

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia San Filippo Smaldone, in Lecce

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia San Filippo Smaldone, con sede in Lecce.

08A03247

Riconoscimento della personalità giuridica all'ente «Opus Matris Verbi Dei», in Giarre

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile all'ente «Opus Matris Verbi Dei», con sede in Giarre (Catania).

08A03248

Riconoscimento della personalità giuridica alla Parrocchia di «Gesù Misericordioso», in Scanzano Jonico

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 2008, viene riconosciuta la personalità giuridica civile alla Parrocchia di «Gesù Misericordioso», con sede in Scanzano Jonico (Matera).

08A03249

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita di S. Maria del Carmine, in Pozzuoli

Con decreto del Ministero dell'interno in data 2 aprile 2008, viene estinta la Confraternita di S. Maria del Carmine, con sede in Pozzuoli (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A03259

Riconoscimento dell'estinzione della Confraternita S. Antonio di Padova, in Pozzuoli

Con decreto del Ministero dell'interno in data 2 aprile 2008, viene estinta la Confraternita di S. Antonio di Padova, con sede in Pozzuoli (Napoli).

Il provvedimento di estinzione acquisito efficacia dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A03260

Assunzione di nuova denominazione della Fondazione di religione e di culto denominata «Patronato S. Vincenzo», in Bergamo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 aprile 2008, la Fondazione di religione e di culto denominata «Patronato S. Vincenzo», con sede in Bergamo ha assunto la nuova denominazione di «Opera Diocesana Patronato San Vincenzo», con sede in Bergamo.

08A03250

Abilitazione dell'Organismo CSI S.p.a., ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento del Vice Capo Dipartimento Vicario - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco datato 29 aprile 2008, l'Organismo «CSI S.p.a.» con sede in Bollate (Milano) - cap 20021 - Viale Lombardia n. 20, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003 n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di membrane flessibili, lastre di fibrocemento, lastre di gesso e componenti di intelaiature metalliche, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione Incendi - Ultime novità».

08A03314

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MEGA MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
8826586	000	029
8825297	000	029
8825298	000	029
8825299	000	029
8825300	000	029
8825301	000	029
8825302	000	029
8825989	000	029
8825990	000	029
8825991	000	029
8825992	000	029
8825993	000	029
8825994	000	029
8825995	000	029
8825996	000	029
8869775	000	029
8869776	000	029
8869777	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
50404	000	029
50405	000	029
50406	000	029
38526	000	029
36701	000	029
36702	000	029
36703	000	029
36704	000	029
36705	000	029
38514	000	029
56303	000	029
56300	000	029
56306	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
1055283	000	059
1055284	000	059
1055285	000	059
1080514	000	059
1080515	000	059
1080516	000	059
1080517	000	059
1080518	000	059
1080551	000	059
1080552	000	059
1080553	000	059
1080554	000	059
1080555	000	059
1080556	000	059
1060351	000	059
1060352	000	059
1060353	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "SETTE E MEZZO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4181126	000	299
4179430	000	299
4179431	000	299
4194643	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "PORTAFORTUNA"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
2566237	000	299
2522857	000	299
2566120	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
614210	000	059
613245	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "LA FORTUNA GIRA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
780196	000	149
780101	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MONTAGNA D'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
437330	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "FAI SCOPA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
8789	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "DADO MATTO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2563087	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2478064	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "OROSCOPO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
319806	000	149
319807	000	149
305367	000	149
305404	000	149
296153	000	149
296154	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "TUFFATI NELL'ORO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
650942	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "AFFARI TUOI"

blocchetto numero	biglietti dal	al
852964	000	099
749448	000	099
749449	000	099
759311	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "STELLA STELLINA"

blocchetto numero	biglietti dal	al
1268000	000	099
1268447	000	099

08A03605

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento del 15 maggio 2008

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,5474
Yen	162,61
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,040
Corona danese	7,4628
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,79720
Fiorino ungherese	249,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6981
Zloty polacco	3,4006
Nuovo leu romeno	3,6610
Corona svedese	9,3220
Corona slovacca	31,645
Franco svizzero	1,6341
Corona islandese	119,77
Corona norvegese	7,8590
Kuna croata	7,2524
Rublo russo	36,9350
Nuova lira turca	1,9315
Dollaro australiano	1,6541
Real brasiliano	2,5733
Dollaro canadese	1,5496
Yuan cinese	10,8234
Dollaro di Hong Kong	12,0703
Rupia indonesiana	14406,29
Won sudcoreano	1619,35

Peso messicano	16,2121
Ringgit malese	5,0685
Dollaro neozelandese	2,0525
Peso filippino	66,175
Dollaro di Singapore	2,1386
Baht tailandese	50,128
Rand sudafricano	11,7983

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

08A03602

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificienze al Valore di Marina

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, al Sottocapo di 2ª cl. FCM/Anf Andrea Dell'Aglio, nato il 27 novembre 1977 a Brindisi, è stata concessa una medaglia d'Argento al Valore di Marina, con la conseguente motivazione: «Fuciliere di Marina del reggimento "San Marco" impegnato nell'operazione "Antica Babilonia", in servizio di guardia alla sede della C.P.A. (Coalition Provisional Authority) in An Nasiriyah, sotto un martellante fuoco di forze antagoniste, con brillante azione fulminea ed iniziativa, si esponeva a manifesto rischio personale nel soccorrere, con altri due commilitoni, un Fuciliere di Marina rimasto ferito a seguito dell'esplosione di colpi di mortaio all'interno della sede stessa della C.P.A. pienamente padrone della situazione, eccellente figura di fuciliere, fulgido esempio di altissimo senso del dovere, di grande spirito di sacrificio e di elevatissimo altruismo, col suo nobile gesto ha dato lustro alle migliori tradizioni del reparto, alla Marina Militare ed alle Forze armate». — An Nasiriyah (Iraq), 25 aprile 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, al Sottocapo di 2ª cl. FCM/Anf Paolo Pagliara, nato il 22 maggio 1980 a Grottaglie (Taranto), è stata concessa una medaglia d'Argento al Valore di Marina, con la conseguente motivazione: «Fuciliere di Marina del reggimento "San Marco" impegnato nell'operazione "Antica Babilonia", in servizio di guardia alla sede della C.P.A. (Coalition Provisional Authority) in An Nasiriyah, sotto un martellante fuoco di forze antagoniste, con brillante azione fulminea ed iniziativa, si esponeva a manifesto rischio personale nel soccorrere, con gli altri due commilitoni, un fuciliere di Marina rimasto ferito a seguito dell'esplosione di colpi di mortaio all'interno della sede stessa della C.P.A. eccellente figura di fuciliere che animato da esemplare senso del dovere, encomiabile spirito di sacrificio, elevatissimo altruismo ed assoluta professionalità col suo nobile gesto ha dato lustro alle migliori tradizioni del reparto, alla Marina Militare ed alle Forze armate». — An Nasiriyah (Iraq), 25 aprile 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, al Sottocapo di 2ª cl. FCM/Anf Andrea Adragna, nato il 5 ottobre 1980 ad Augusta (Siracusa), è stata concessa una medaglia d'Argento al Valore di Marina, con la conseguente motivazione: «Fuciliere di Marina del reggimento "San Marco" impegnato nell'operazione "Antica Babilonia", in servizio di guardia alla sede della C.P.A. (Coalition Provisional Authority) in An Nasiriyah, sotto un martellante fuoco di forze antagoniste, con brillante azione fulminea ed iniziativa, si esponeva a manifesto rischio personale nel soccorrere, con gli altri due commilitoni, un fuciliere di Marina rimasto ferito a seguito dell'esplosione di colpi di mortaio all'interno della sede stessa della C.P.A. eccellente figura di fuciliere che spinto da assoluto senso di appartenenza all'unità, da elevatissimo altruismo e professionalità col suo nobile gesto ha dato lustro alle migliori tradizioni del reparto, alla Marina Militare ed alle Forze armate». — An Nasiriyah (Iraq), 25 aprile 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, al Sottocapo di 2ª cl. FCM/Anf Carmine Tancorra, nato il 28 novembre 1979 a Massacra (Taranto), è stata concessa una medaglia di Bronzo al Valore di Marina, con la conseguente motivazione: «Fuciliere di Marina del reggimento "San Marco" impegnato nell'operazione "Antica Babilonia"», in servizio di guardia alla sede della C.P.A. (Coalition Provisional Authority) in An Nasiriyah, sotto un martellante fuoco di forze antagoniste, a causa dell'esplosione di colpi di mortaio all'interno della sede stessa della C.P.A. veniva ferito gravemente da alcune schegge in più parti del corpo. A seguito di tali eventi, pur essendo rimasto immobilizzato a terra incitava i commilitoni a reagire, invitandoli a non curarsi di lui. Eccellente figura di fuciliere, fulgido esempio di altissimo senso del dovere, di abnegazione e di grande spirito di sacrificio, col suo gesto ha confermato le migliori tradizioni del reparto dando così lustro alla Marina Militare ed alle Forze armate». — An Nasiriyah (Iraq), 25 aprile 2004

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2008, al Sottocapo di 2ª cl. SSP/CNA/Anf Gian Paolo De Masi, nato il 29 giugno 1978 a San Pietro Vernotico (Brindisi), è stata concessa una medaglia di Bronzo al Valore di Marina, con la conseguente motivazione: «Conduttore automezzi del reggimento "San Marco" impegnato nell'operazione "Antica Babilonia", in servizio di guardia alla sede della C.P.A. (Coalition Provisional Authority) in An Nasiriyah, sotto un martellante fuoco di forze antagoniste, a seguito dell'esplosione di colpi di mortaio all'interno della sede stessa della C.P.A. veniva ferito da alcune schegge in più parti del corpo. Colpito anche al piede destro riusciva comunque a disimpegnarsi ed a chiedere soccorso a favore del suo commilitone di servizio con lui, rimasto anch'esso ferito ed immobilizzato a terra durante l'azione. Eccellente figura di fuciliere, fulgido esempio di altissimo senso del dovere, di abnegazione e di grande spirito di sacrificio, col suo gesto ha confermato le migliori tradizioni del reparto dando cosi lustro alla Marina Militare ed alle Forze armate». — An Nasiriyah (Iraq), 25 aprile 2004.

08A03560

Conferimento di onorificienze al Valor militare

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2008, al Carabiniere Condemi Daniele, nato a Siracusa il 1º agosto 1976, è stata concessa un medaglia d'Argento al Valor militare con la conseguente motivazione:

«Libero dal servizio ed in abiti civili, con straordinario coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, non esitava ad affrontare cinque pericolosi malviventi sorpresi in flagrante rapina ai danni di un istituto di credito. Esponendosi a violenta azione di fuoco, replicava con l'arma in dotazione, ferendo uno dei malfattori che, abbandonata l'arma, si dava a precipitosa fuga unitamente ai correi. Il suo intervento permetteva altresì la liberazione di due ostaggi (padre e il proprio bambino) tenuti sotto minaccia delle armi da uno dei rapinatori. L'operazione si concludeva con l'arresto dei cinque rapinatori e di un sesto complice — due dei quali già appartenenti ad organizzazione eversiva — il recupero dell'intera refurtiva ed il sequestro di ingente quantitativo di armi e munizioni. Fulgido esempio di elette virtù militari ed altissimo senso del dovere». — Civitavecchia (Roma), 21 aprile 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 2008, alla Bandiera di Guerra dell'11° Reggimento Bersaglieri, è stata concessa una Croce al Valor Militare, con la conseguente motivazione:

«Reggimento bersaglieri della Brigata Ariete partecipava alla missione "Antica Babilonia 3" in Iraq inquadrato nell'Italian Joint Task Force. In tale contesto operava in una terra caratterizzata da persistenti conflittualità, oggettive difficoltà ambientali e in situazioni costantemente cariche di forti tensioni e diffusa instabilità. In particolare, a seguito di disordini in altri settori, la situazione in An Nasiriya degenerava in violente manifestazioni che, sfociate nell'occupazione dei tre ponti sul fiume Eufrate e in un crescendo di atti intimidatori e ostili, impedivano lo svolgersi delle attività vitali della città. In tale difficile e complesso contesto il reggimento riceveva il compito di intervenire per riconquistare i ponti e riprendere il controllo della città con un'operazione che sin dai momenti iniziali si rivelava delicata e pericolosa. Non appena raggiunti i ponti, l'unità veniva sottoposta a reiterate ed intense azioni di fuoco da parte di gruppi di guerriglieri appostati ovunque a difesa. Sprezzante del pericolo, il reggimento reagiva con determinazione e coraggio costringendo, dopo oltre tredici ore di combattimenti, gli elementi ostili ad abbandonare le posizioni e riacquisendo il controllo dei ponti. L'operazione veniva unanimemente apprezzata anche per la sua efficacia e la capacità di limitare, nonostante i prolungati e cruenti combattimenti, i danni collaterali nei riguardi della popolazione innocente.

Straordinario esempio di unità coesa e fortemente motivata, che nella circostanza ha confermato indiscussa perizia professionale, coraggio, saldezza morale e chiarissime virtù militari elevando, grazie al valore dimostrato, il prestigio delle Forze armate italiane». — Tallil (Iraq), 6 aprile 2004.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008, alla Bandiera di Guerra dell'Arma Trasporti e Materiali è stata concessa una medaglia d'Argento al Valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«Fiera erede delle tradizioni del corpo automobilistico, l'Arma trasporti e materiali operava in patria e fuori dai confini nazionali dando prova di efficienza operativa ed elevato spirito di sacrificio.

Il formidabile impegno profuso in molteplici teatri di operazione riscuoteva l'incondizionata stima e l'apprezzamento degli alleati e delle popolazioni locali. Le sue unità, spesso impiegate al limite delle possibilità, in ambienti caratterizzati da vuoti istituzionali ed aspri conflitti tra fazioni in lotta, operavano a stretto contatto con le unità operative cui assicuravano periodici e costanti rifornimenti, nonché tutto il ventaglio delle attività logistiche indispensabili alla condotta delle operazioni a supporto della pace. In particolare, nel corso dell'intera operazione antica Babilonia l'Arma forniva al contingente nazionale un ineccepibile supporto logistico, dimostrando impareggiabile professionalità e competenza non comune anche nei momenti di maggiore difficoltà.

Custode delle più alte virtù militari, l'Arma trasporti e materiali, adattandosi all'evoluzione tecnologica ed incrementando costantemente le proprie capacità tecniche, ha saputo rinnovarsi nel solco delle tradizioni storiche ed ha contribuito ad elevare il prestigio dell'Esercito e dell'Italia nel contesto internazionale». — Iraq, giugno 2003-novembre 2006.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2008, alla Bandiera di Guerra dell'Arma di Fanteria è stata concessa una medaglia d'Oro al Valore dell'Esercito, con la conseguente motivazione:

«L'Arma di fanteria con le sue specialità, depositarie ed eredi di antica tradizione, di silenzioso sacrificio e di incondizionata dedizione al dovere, ha sempre rappresentato la principale componente nell'ambito delle operazioni che l'Esercito italiano ha condotto nel corso della sua storia ultracentenaria.

L'abnegazione, la tenacia, l'elevatissima motivazione e il valore militare, dai quali sono scaturiti atti di eroismo entrati nella tradizione, hanno costantemente caratterizzato i suoi soldati che si sono contraddistinti per professionalità, spirito di servizio ed esemplare amor di patria.

Moderno ed articolato strumento operativo ovunque impiegato — in soccorso alle popolazioni colpite da calamità naturali, nel concorso al controllo del territorio ed al mantenimento dell'ordine pubblico — la fanteria ha continuato a prodigarsi con assoluta dedizione ed encomiabile slancio anche fuori dal territorio nazionale, offrendo sempre un contributo di altissimo rilievo per l'assolvimento delle delicate e complesse operazioni svolte a favore delle popolazioni travagliate da gravissime crisi interne o ambientali.

Lo spirito di sacrificio ed il tributo di vite umane, per i quali i suoi gloriosi reggimenti sono stati insigniti delle più alte decorazioni al valor militare, sono il simbolo dell'assoluto ed incondizionato senso del dovere da parte dell'Arma di fanteria che con il suo operato ha contribuito ad accrescere il prestigio dell'esercito e dell'Italia nel contesto nazionale ed internazionale». — In patria, Somalia, Bosnia Herzegovina, Albania, Kosovo, Iraq, Afghanistan (1992-2007).

08A03263

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Aciclovir Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 54/2008-1378 del 28 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: ACICLOVIR RATIOPHARM;

confezione 032809030;

descrizione: «8% sospensione orale» flacone da 100 ml;

farmaco: ACICLOVIR RATIOPHARM;

confezione 032809016;

descrizione: «200 mg compresse» 25 compresse.

08A03407

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ampamet»

Con la determinazione n. aRM - 55/2008-542 del 28 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: AMPAMET;

confezione 027780016;

descrizione: 20 bustine 750 mg.

08A03408

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lioton»

Con la determinazione n. aRM - 56/2008-8055 del 28 aprile 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Sanofi-Aventis S.p.a. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: LIOTON;

confezione 024946042;

descrizione: «100.000 UI/100 g gel» tubo da 50 g;

farmaco: LIOTON;

confezione 024946030;

descrizione: «500 UI gel» tubo da 50 g.

08A03409

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iodosorb»

Con la determinazione n. aRM - 68/2008-7048 del 6 maggio 2008 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Smith and Nephew S.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale, nelle confezioni indicate:

farmaco: IODOSORB;

confezione 026254033;

descrizione: unguento 20 g;

farmaco: IODOSORB;

confezione 026254019;

descrizione: «3 g polvere cutanea» 7 bustine;

farmaco: IODOSORB;

confezione 026254060;

descrizione: 2 unità sterili monodose 17 g;

farmaco: IODOSORB;

confezione 026254058;

descrizione: 3 unità sterili monodose 10 g;

farmaco: IODOSORB;

confezione 026254045;

descrizione: 5 unità sterili monodose 5 g.

08A03410

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-120) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00